



Co.P.A.L.

Comitato Prevenzione Amianto Lombardia

Conferenza Regionale Prevenzione Amianto

8-9 Novembre 2012 Milano, Sala Fast Piazza Morandi, 2

AMIANTO E TUTELA PENALE

di Anna Guardavilla





AMIANTO E TUTELA PENALE

di Anna Guardavilla*

1) La Giurisprudenza penale in materia di amianto.

1.1 I reati colposi e dolosi.

1.1.1: I reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e le loro principali applicazioni in Giurisprudenza.

1.1.1.1 La verifica in concreto del nesso di causalità in Giurisprudenza.

Appendice I. Riferimenti giurisprudenziali sull'amianto.

1.1.2: La sentenza del Tribunale di Torino sul caso Eternit: i reati di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.) e disastro doloso (art. 434 c.p.).

1.1.2.1 Le applicazioni degli articoli 437 c.p. e 434 c.p. nella Giurisprudenza precedente alla sentenza Eternit.

Appendice II. Massime giurisprudenziali sull'art. 437 c.p.

Appendice III. Massime giurisprudenziali sull'art. 434 c.p.

1.2 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la problematica dell'amianto: ruolo, attribuzioni e strumenti.

1.2.1 Ruolo, attribuzioni e strumenti dell'RLS secondo la norma generale (il Titolo I del D.Lgs. 81/08) e la Giurisprudenza di merito e di legittimità.

1.2.2 Ruolo, attribuzioni e strumenti dell'RLS secondo la norma speciale sul rischio amianto (il Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/08) e la Giurisprudenza di merito e di legittimità sull'amianto.

La Giurisprudenza penale in materia di amianto.

I reati colposi e dolosi.

1.1.1: I reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e le loro principali applicazioni in giurisprudenza.

I processi che hanno accertato le responsabilità in materia di amianto nel nostro Paese hanno tradizionalmente applicato l'art. 589 c.p. (il reato di omicidio colposo; o più raramente il reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p.) nella sua fattispecie aggravata dalla violazione di norme prevenzionali.

Le norme di riferimento contenute nel codice penale in materia di reati colposi sono le seguenti:

"Art. 43. Elemento psicologico del reato.

Il delitto:

- è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

- è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

- è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico."

"Art. 582. Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa."

* Divulgatrice in ambito giuridico.

“Art. 583. *Circostanze aggravanti.*

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.”*

“Art. 589 *Omicidio colposo.*

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

“Art. 590 *Lesioni personali colpose.*

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

“Art. 590-bis *Computo delle circostanze.* *Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.”*

Guardando alla giurisprudenza penale in materia di amianto, è “comune a tutte le decisioni lo schema concettuale (responsabilità del datore di lavoro a titolo omissivo, con accertamento causale condotto secondo le cadenze della sentenza *Franzese* [V. par. I.1.1.1, n.d.r.]”.²

Partiamo nella nostra analisi dalla sentenza del 2010 sul caso *Montefibre* (sent. n. 38891 depositata il 4 novembre 2010 della *Quarta Sezione Penale della Cassazione*) che ha condannato 14 imputati i quali, in qualità di membri del consiglio di amministrazione o dirigenti delle società aventi in carico lo stabilimento della *Montefibre di Verbania-Pallanza*, dedito alla produzione di fibre di nailon, hanno provocato per colpa la morte di undici lavoratori i quali, in tale stabilimento, avevano inalato fibre di amianto contraendo così malattie quali l'asbestosi e il mesotelioma pleurico che li avevano condotti al decesso.

Per quanto attiene al profilo della *colpa*, l'addebito che era stato mosso agli imputati consisteva nel fatto che, “in violazione dell'art. 2087 c.c. e di numerose norme dettate in materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, avevano omesso di adottare, soprattutto durante i frequenti lavori di manutenzione degli impianti e di decoibentazione e nuova coibentazione,

² L. Masera, *Danni da amianto e diritto penale*, 2010.

le cautele necessarie per evitare che i lavoratori fossero esposti in modo diretto o indiretto alla inalazione delle polveri di amianto, non dotandoli di dispositivi personali di protezione, non attuando le specifiche norme di igiene, non rendendo edotti i lavoratori del rischio specifico a cui erano esposti, non disponendo di effettuare in luoghi separati le lavorazioni insalubri, non adottando misure per prevenire o ridurre la dispersione e diffusione nei luoghi di lavoro delle polveri e fibre di amianto, soprattutto, come detto, in occasione delle attività di manutenzione delle tubature e degli impianti.”

Va ricordato che in primo grado il Tribunale di Verbania nel giugno 2007 aveva assolto con formula piena tutti gli imputati salvo due che erano stati condannati per il decesso di due lavoratori.

Tale pronuncia nel marzo del 2009 era stata però riformata dalla Corte d'Appello di Torino che aveva pronunciato la condanna di tutti gli imputati assolti in primo grado e dei due ricorrenti, aumentando altresì il risarcimento in favore delle costituite parti civili.

Sul piano giuridico, la pronuncia si segnala per il suo notevole interesse soprattutto per i profili attinenti alle posizioni di garanzia con particolare riferimento alla pluralità dei datori di lavoro, al nesso di causalità (per il quale vedasi il par. 1.1.1.1 a ciò dedicato) e alla costituzione di parte civile.

Per quanto attiene alle posizioni di garanzia, di fondamentale importanza nella sentenza sul caso Montefibre sono i principi espressi dalla Corte con riferimento alla posizione di garanzia degli imputati e più in generale alle responsabilità degli amministratori delegati e dei componenti del Consiglio di Amministrazione in una s.p.a.

Va premesso che la Corte di Cassazione in numerose sentenze ha già avuto modo di affermare che *“nelle imprese gestite da società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione”* (Cass. Pen., Sez. IV, n. 6280/2007, Mantelli).

Nella sentenza in commento la Suprema Corte precisa che *“anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega.”*

La Corte richiama in tal senso l'articolo 2392 del codice civile in tema di s.p.a., il quale, nel prevedendo

re che gli amministratori nella gestione della società devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, stabilisce che anche se alcuni compiti sono attribuiti ad uno o più amministratori, gli altri componenti *“sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione...”*.

E la Cassazione di conseguenza conclude, fornendoci un prezioso criterio per l'identificazione delle responsabilità dei membri del C.d.A. in presenza di delega di gestione, che *“in sostanza, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinati da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.*

Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza e di intervento sostitutivo”.

Pertanto *“in definitiva, anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attengono direttamente alla sfera di responsabilità del datore di lavoro.”*

Sulla base di tali principi è stata quindi ricondotta nella fattispecie una responsabilità a tutti gli imputati, i quali hanno rivestito la carica di consiglieri, presidenti o amministratori delegati del consiglio di amministrazione della Montefibre e, in aggiunta a questi, anche ai consiglieri di amministrazione della N.I.N. (Società Italiana Nailon) a cui la Montefibre aveva conferito le attività produttive delle fibre poliammidiche e le cui strutture erano collocate nell'ambito degli stabilimenti della Montefibre stessa.

In applicazione poi del principio dell'equivalenza delle cause, a fronte del fatto che nelle cariche sociali gli imputati si sono succeduti nel tempo, la Corte ha stabilito che *“il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità tra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata”*.

A tali posizioni di garanzia, così individuate, vanno aggiunte infine quelle dei direttori di stabilimento i quali, *“in quanto titolari di poteri di vigilanza ed attuazione delle misure di sicurezza ed igiene, nonché impeditivi anche a costo di interrompere l'attività produttiva (Cass. IV 38009/2008, Pennacchietti), avevano una posizione normativa e funzionale di garanzia dell'incolumità dei lavoratori operanti nell'azienda”*.

È utile ricordare che vi sono recenti e interessanti precedenti in materia.

In Cassazione Penale, Sezione Quarta, sentenza 26 maggio 2010 n. 20052 (che rinvia a sua volta ad altri autorevoli precedenti ed in particolare all'importantissima sent. Cass. IV Pen. 988/2002, Macola), nel pronunciarsi sulle responsabilità per l'infortunio occorso ad una lavoratrice addetta al nastro trasportatore la Corte ha ricordato che *“per consolidata, e condivisibile, giurisprudenza di questa Corte, nelle imprese gestite da società di capitali, come nel caso di specie (trattandosi di una società per azioni), gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (così, “ex plurimis”: Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002 ud. - dep. 14/01/2003 - Macola ed altri, Rv. 226999; Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007 ud. - dep. 08/02/2008 - Mantelli ed altro, Rv. 238958).*

A ciò aggiungasi, “ad abundantiam”, che il G. era stato anche nominato amministratore delegato della società; né il ricorrente ha allegato documentazione da cui poter desumere l'esistenza di una delega specifica al Presidente del Consiglio di Amministrazione in materia di sicurezza del lavoro.”

Per quanto riguarda la *legitimitatio ad causam* delle parti civili, nella sentenza sul caso Montefibre (n.38891/2010) è contenuto un importante principio in ordine alla legittimazione delle associazioni di fatto a costituirsi parte civile nei processi per infortunio o malattia professionale.

La Cassazione ha infatti stabilito che *“nel caso di specie, gli Enti di fatto costituitisi Parte Civile (“Medicina Democratica” e “Camera del Lavoro CGIL”) non hanno fatto ingresso nel processo come enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi, bensì agendo “iure proprio” in qualità di soggetti danneggiati dal reato, pertanto a loro non vanno applicate le disposizioni di cui agli artt. 91 e ss. ma dell'art. 74 c.p.p.*

La legittimazione alla costituzione non è inibita dalla circostanza di essere enti di fatto”.

Né la Corte ha ritenuto ostativa, ai fini della legittimazione a costituirsi parte civile, la circostanza che uno di questi Enti (in particolare Medicina Democratica) non fosse ancora operativo al momento dei fatti.

Quanto al danno subito dalle due associazioni, la Corte ne ha sancito la sussistenza puntualizzando che *“ogni condotta del datore di lavoro idonea a ledere la salute dei lavoratori, soprattutto nei casi in cui ciò si verifica in modo reiterato (es. pluralità di decessi) e in conseguenza di condotte riconducibili a sistematiche e radicate violazioni delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, determina un danno diretto all'Ente. Esso può essere sia economico [...] sia danno non patrimoniale per la lesione dell'interesse statutariamente perseguito di garantire la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, presidiato costituzionalmente dagli artt. 2 e 32 Cost.”*.

Passando ad esaminare la recente ed estremamente interessante sentenza Cass. IV Pen. 27 agosto 2012 n. 33311 sul caso *Fincantieri* si legge:

“La Corte territoriale ha illustrato, con motivazione ampia, analitica ed esente da censure logiche, le condizioni nelle quali i dipendenti della F. e delle aziende satelliti erano stati costretti a svolgere le loro attività lavorative a contatto costante con le micidiali polveri d'amianto, condizioni che, al contrario di quel che viene assunto in via impugnatoria, risultano essere state accertate pienamente nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e congruamente riepilogate, oltre che dal primo giudice, anche da quello d'appello. In particolare, quest'ultimo, occupandosi dettagliatamente delle condizioni lavorative predette da pag. 56 e ss.

Sulla base degli svolti accertamenti i lavoratori, almeno sino all'anno 1987, erano stati posti a contatto di concentrazioni di fibre d'amianto superiori al limite di 2 fibre per millilitro d'aria. Anche ove la detta soglia non fosse stata raggiunta il titolare della posizione di garanzia non poteva dirsi esonerato da ogni possibile ulteriore attività di prevenzione, stante che il limite in parola costituiva solo una mera soglia d'allarme (Cass., IV, n. 38891/2010).

La detta stima quantitativa trova riscontro nella situazione lavorativa di fatto rimasta provata attraverso le assunzioni testimoniali: nessun contrasto significativo tra testimonianze si era registrato a riguardo della polverosità delle lavorazioni; la malta d'amianto, sia che fosse preparata a bordo, che a terra, importava rilevante diffusione di fibre nell'aria (spostamento, svuotamento dei sacchi, ecc.); ampiamente dimostrata risulta la promiscuità lavorativa in locali angusti, specie quando i lavori si facevano frenetici per rispettare i tempi di consegna del natante, che mettevano a contatto con le microfibre tossiche tutti coloro che prendevano parte alle attività, pur se, in astratto, estranei alle operazioni più rischiose; ampiamente dimostrata l'assenza di qualsivoglia, pur rudimentale, protezione individuale (maschere, indumenti usa e getta, aspiratori, ecc.) o sistema di abbattimento delle polveri (macchine aspiratrici e idranti da utilizzare

per bagnare i materiali); il diffuso uso dell'amianto financo a scopo protettivo (mantelle ignifughe e pannelli di protezione dal calore delle saldature); né risulta sensata la pretesa di differenziare il rischio stante che tra amianto spruzzato, polveri sollevate dalle innumerevoli forature e da incauti sistemi di pulizia, rotture e rimarginature, operate al fine di consentire il complesso cablaggio dietro i pannelli di amianto, coibentature predisposte ad hoc su singole parti appositamente sagomate, la tossicità dell'ambiente non può essere negata. Ciò senz'altro fino alla metà degli anni ottanta del secolo scorso, siccome accertato dal giudice di merito, epoca durante la quale i materiali composti di fibra d'amianto venivano regolarmente segati, lacerati, forati e tagliati senza l'approntamento di cautela di sorta, senza contare, come consta dalla prima sentenza, che da i registri aziendali è emerso che anche negli anni novanta, a ridosso del divieto legale, si continuò ad utilizzare il detto materiale, non foss'altro per un rapido consumo dello stesso."

In ordine al nesso di causalità, si afferma:

"La sentenza gravata ha fornito appagante prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità. Non è controverso che fino al 1987 tutte le vittime furono poste a contatto con le polveri di amianto. Né l'eventuale rispetto delle previsioni antinfortunistiche (comunque non riscontrato, per quel che prima si è detto) avrebbe potuto esonerare gli imputati dal mettere in atto tutte le cautele del caso che la pericolosità del materiale trattato imponeva (sul punto può richiamarsi la sentenza n. 5117/2008 di questa Sezione).

Non assume pregnanza logica la critica secondo la quale l'affermazione di colpevolezza avrebbe dovuto tener conto della differenziazione del grado del rischio. La promiscuità lavorativa, sopra sunteggiata e approfonditamente illustrata dai giudice di primo e secondo grado, attraverso percorso motivazionale in questa sede incensurabile, e il processo patogenetico innestato dal contatto con le polveri d'amianto (sul punto ci si soffermerà più avanti) rendono irrilevante l'osservazione critica.

Allo stesso modo non ha conclusione la circostanza che tutti i lavoratori rimasti vittima della malattia oncologica polmonare avessero cominciato a lavorare a contatto con le polveri d'amianto ben prima del 1973. L'esposizione successiva, infatti, ebbe rilevanza, per lo meno concausale, tale da giustificare l'affermazione di colpevolezza degli imputati.

Si riduce, poi, a mera constatazione fattuale priva di adeguata forza avversativa la dedotta scarsa efficacia dei controlli del CONTARP (organo tecnico dell'INAIL), che, peraltro, si spiega (anche se non si giustifica) con l'acquisizione di notizie rassicuranti dalla stessa F. Analogo discorso va fatto a riguardo

della constatazione che alcuni operai in determinati periodi furono posti in CIG. Nel primo caso è illogico, come pare evidente, desumere, dalla scarsa penetranza dei controlli il convincimento che il rischio non sussistesse. Nel secondo caso, non è dubbio che l'interruzione d'inalazione di fibre d'amianto per un determinato periodo, perciò solo non fa venir meno l'effetto nefasto del pregresso e successivo accumulo. I ricorrenti sembrano ignorare che la Corte territoriale, con motivazione approfondita, correlata analiticamente alle risultanze istruttorie ed esente da incongruenze logiche ha chiarito che, pur non essendo mai stato effettuato acconcio studio epidemiologico, si erano registrati in quell'azienda, nel passato, casi di asbestosi (implicanti, quindi, come noto, contatto continuativo con rilevanti quantitativi di polveri tossiche. In ogni caso, l'insistere dei ricorrenti, anche in questa sede, sui profili quantitativi delle polveri disperse nell'aria deve ribadirsi come inconducibile, oltre che inammissibile (avendo sul punto la Corte di merito efficacemente risposto), stante che le affezioni tumorali (mesotelioma e carcinoma del polmone) che portarono a morte le vittime debbono reputarsi dipendenti dall'inalazione di fibre d'amianto, non potendosi affermare l'esistenza di una soglia quantitativa al di sotto della quale il rischio venga escluso.

Non merita, poi, censura il ragionamento della Corte territoriale attraverso il quale la predetta ha reputato provata la diagnosi di malattia concernente tutte le vittime: oltre i quattro casi nei quali la conferma è giunta dall'autopsia, per gli altri appaiono essere stati illustrati con esaustività gli accertamenti diagnostici che confermarono le patologie amianto-dipendenti.

Nel mentre non assume rilievo decisivo l'individuazione dell'esatto momento d'insorgenza della patologia (Sez. IV, 11/4/2008, n. 22165), dovendosi reputare prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza, ampiamente motivata appare la statuizione gravata nella parte in cui, giudicata inattendibile la teoria della cd. , assume che il mesotelioma è patologia dose-dipendente.

Correttamente la sentenza impugnata ha chiarito come da una conclusione scientificamente non contestabile dello studioso si era giunti ad elaborare l'inaccettabile tesi secondo la quale poiché l'insorgenza della patologia oncologica era causata anche dalla sola iniziale esposizione (cd. o), tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche elevatissima di fibre cancerogene, dovevano reputarsi ininfluenti.

Trattasi di una vera e propria distorsione dell'intuizione del S. il quale aveva voluto solo mettere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre d'amianto, potendo l'alterazione patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in presenza di

percentuali di dispersione nell'aria modeste. Non già che si fosse in presenza, vera e propria anomalia mal registrata nello studio delle affezioni oncologiche, di un processo cancerogeno indipendente dalla durata e intensità dell'esposizione.

Ciò ha trovato puntuale conferma nelle risultanze peritali alle quali il giudice di merito ha ampiamente attinto. Infatti, la molteplicità di alterazioni innestate dall'inalazione delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell'esposizione e dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitiva della vita essendo ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che talune delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte, infatti, costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa, che colposa.

L'autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione cellulare, l'insensibilità, viceversa, ai segnali antiproliferativi, l'evasione dei processi di logoramento della crescita cellulare, l'acquisizione di potenziale duplicativi illimitato, lo sviluppo di capacità angiogenica che assicuri l'arrivo di ossigeno e dei nutrienti e, infine, la perdita delle coesioni cellulari, necessarie per i comportamenti invasivi e metastatici, sono tutti processi che per svilupparsi e, comunque, rafforzarsi e accelerare il loro corso giammai possono essere indipendenti dalla quantità della dose."

Si fa così riferimento agli studi di Casale Monferrato: "Ciò ancor più a tener conto che l'accumulo delle fibre all'interno dei polmoni, continuando l'esposizione, non può che crescere, nel mentre solo col concorso, in assenza d'ulteriore esposizione, di molti anni, lentamente il detto organo tende a liberarsi delle sostanze tossiche, essendo stato accertato, dagli studi di Casale Monferrato, dei quali appresso si dirà, che l'accumulo tende a dimezzarsi solo dopo 10/12 anni dall'ultima esposizione.

Dallo studio in parola (i cui risultati sono stati riportati dalla sentenza di merito, la quale ha, a sua volta attinto agli apporti degli esperti di settore), il primo intervenuto in Italia, avendo operato su una vasta platea di persone, osservate per un lungo periodo (3434 lavoratori presi in considerazione per oltre cinquanta anni; seguiti dal 1950 al 1986 e poi fino al 2003), si è potuto ricavare che tutte le esposizioni alle quali il soggetto è stato sottoposto almeno negli ultimi dieci anni che precedono la diagnosi della malattia hanno avuto influenza, aumentando il rischio ed accelerando il processo maligno; che, allo stesso tempo, non è possibile determinare una soglia quantitativa e temporale di sicurezza, né il tempo massimo d'induzione; che sul soggetto fumatore si verifica un effetto moltiplicativo esponenziale del rischio, ben maggiore della singola somma dei due rischi, quanto al carcinoma

polmonare. Al contrario, lo studio sul quale si fonda la tesi difensiva (quello dovuto al prof. P.), come è stato ampiamente chiarito in sede peritale, con argomenti pienamente convincenti, a causa dell'estrema esiguità dei campioni osservati non può essere di utilità statistica.

Sussiste, in definitiva, il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul tempo di latenza (Sez. IV, 11/4/2008, n. 22165).

In altri termini, se il garante avesse tenuto la condotta lecita prevista dalla legge, operando secondo il noto principio di controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica (SU, 10/7/2002, n. 30328), l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

In questo senso l'evento doveva ritenersi evitabile.

Quanto alla cd. legge statistica, come noto, la conferma dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale non può essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con o (SU n. 30328 cit).

Secondo quel che è emerso dagli accertamenti ed indagini peritali, peraltro in conformità con le conclusioni unanime della scienza di settore, il mesotelioma, che resta forma tumorale abbastanza rara, non poteva insorgere negli operai che ne sono rimasti vittima per cause diverse dalla esposizione ad amianto, la quale costituisce praticamente fonte esclusiva (salvo qualche rara eccezione che qui non ricorre la malattia dipende in via esclusiva dalla predetta esposizione).

Inoltre, come si è già rappresentato, nella comunità scientifica è ben radicato il convincimento che il processo carcinogenetico debba considerarsi dose-dipendente, secondo legge probabilistica di tipo statistico. Che ciò sia avvenuto in concreto può serenamente trarsi dalla vicenda clinica delle vittime, analiticamente illustrata nella sentenza di merito, emergendo che, in linea di massima (salvo, ovviamente le diversità derivanti dalla inevitabile diversità di risposta individuale), in sintonia con lo studio di Casale Monferrato, il rischio decresce (anche nel solo senso

che l'insorgenza della malattia si allontana nel tempo) col trascorrere del tempo dall'ultima esposizione, di talché è facile concludere che ogni assunzione successiva aumenta il rischio (in tal senso restano soddisfatte le indicazioni di cui alla sentenza 17/9/2010, n. 43786 della Sez. IV).

Assumere, come fanno i ricorrenti che le risultanze di Casale Monferrato non possono reputarsi calzanti alla vicenda qui all'esame, non appare persuasivo.

Pur vero che a Casale Monferrato si produceva il cd. Eternit, lavorando l'amianto, mentre nella F. si utilizzavano materiali largamente composti d'amianto, tuttavia la diversità evidenziata non sposta in nulla la portata generale dei risultati scientifici acquisiti. In primo luogo, par ovvio reputare che le conclusioni raggiunte sono tanto più corrette e generalizzabili proprio perché l'intenso contatto con la materia tossica fa escludere erronee interferenze. In secondo luogo, i lavori condotti in F., come si è visto, per il largo uso d'amianto, per la totale indifferenza ad ogni cautela, anche la più semplice e rudimentale, per l'utilizzo di modalità d'impiego ad altissima dispersione di microfibre nell'aria, imponevano un'intensa esposizione non sensibilmente dissimile da quella di Casale Monferrato."

E la Corte prosegue sul punto:

"Non ha pregio l'asserto secondo il quale il giudice di merito non avrebbe considerato che nel corso del tempo si erano alternate le varie posizioni di garanzia. Trattasi, invero, di questione irrilevante, stante che le singole condotte degli imputati devono considerarsi concausa dell'evento morte e, pertanto, sul piano penalistico l'osservazione è ininfluente.

7. Non ha fondamento rilevare che la dimensione aziendale aveva imposto struttura di controllo centralizzata [...].

L'uso dell'amianto era talmente diffuso in F., costituendo, addirittura, significativa parte strutturale dei natanti, da non potersi considerare la sua pericolosità per la salute dei lavoratori questione alla quale taluno dei chiamati qui in responsabilità poteva dirsi estraneo, perché investito di un livello di vigilanza di più generale profilo. Né, per quel che si chiarirà meglio discorrendo immediatamente dopo della colpa, alcuno di loro può pretendere di andare esente da responsabilità assumendo di aver versato in stato d'ignoranza."

Per quanto riguarda poi l'accertamento dell'elemento della colpa, la Corte afferma:

"8. Correttamente è stata ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa.

8.1. Risponde a conoscenze comuni maturate in epoche anche assai lontane nel tempo che l'ingestione per via aerea di fibre, particelle e polveri costituisce pericolo per la salute.

Da oltre un secolo si ha la diffusa, piena consapevolezza della specifica pericolosità dell'assunzione attraverso le vie aeree delle microfibre di amianto (r.d. 14/6/1909, n. 442, nell'ambito di norme a tutela dei fanciulli; L. 12/4/1943, n. 455, la quale introdusse l'asbestosi fra le malattie professionali). Pur vero che ai quel tempi era nota solo l'insorgenza dell'asbestosi, ma, di sicuro, la pericolosità della lavorazione del materiale in parola era ben nota.

L'evidenziazione su basi divulgative affidabili della correlazione tra assunzione di polveri d'amianto e processi cancerogeni risale al 1964 (conferenza sugli < dell'Accademia delle Scienze, tenutasi a New York). Peraltro, nella detta occasione venne presentata da Enrico Vigliani l'esperienza italiana. Lo stesso studioso nel 1966 e nel 1968, pubblicò in Italia su riviste scientifiche il proprio pensiero. La questione venne ripresa, con ampio approfondimento, in occasione del 34° congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro, tenutosi a Saint Vincent.

V'è, peraltro, da soggiungere che i primi studi dai quali emergeva la detta correlazione risalgono agli anni 30/40 e poi 50 del secolo scorso (in Germania). In Italia risalgono ai lontani anni 1955/1956 i primi approfondimenti resi pubblici da ... e

Le conclusioni erano dei tutto concordanti: la sopravvivenza dopo la diagnosi era solitamente assai breve; l'intervallo tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia era assai lungo; anche basse dosi erano sufficienti ad innescare il processo patologico; degli esposti solo taluni subivano la degenerazione cellulare; pur essendo vari i tipi di amianto, quasi sempre erano presenti fibre di anfibolo e crisotilo; non si riscontrava alcuna apprezzabile causa alternativa.

Ciò posto, non può assumersi che le conseguenze nefaste sulla salute derivanti dal contatto con le polveri d'amianto non fosse circostanza prevedibile.

L'esercizio di attività pericolosa avrebbe imposto all'imprenditore l'approntamento di ogni possibile cautela, dalla più semplice ed intuitiva (proteggere le vie respiratorie con maschere altamente filtranti; imporre accurati lavaggi alla cessazione dell'orario di lavoro con cambio degli indumenti da lavoro da sottoporre, anch'essi, a lavaggio; riduzione al minimo delle polveri; loro appesantimento mediante acqua; loro aspirazione, ecc.), alle più complesse e sofisticate, secondo quel che la scienza e la tecnica consigliavano. Non solo nulla di tutto questo venne fatto, ma, al contrario, emerge dall'istruttoria una grossolana indifferenza di fronte all'inalazione delle polveri tossiche.

Reputa il Collegio che, anche a voler considerare che fosse nota solo la generica tossicità delle polveri d'amianto, causa di asbestosi, avrebbe risposto al principio di precauzione trattare con ogni cautela le polveri, che si sapevano assai sottili (e, quindi, di agevole infiltrazione e fissazione polmonare) di sostanza comunque tossica.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di delitti colposi, nel giudizio di “prevedibilità”, richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione.

In altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione “ex ante” dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Sez. IV, sentenza n. 4675 17/05/2006, massima).

Le norme antinfortunistiche che fanno obbligo al datore di lavoro d’approntare ogni misura utile ad impedire o ridurre al minimo l’inhalazione di polveri non è diretta, come vorrebbero i ricorrenti, ad evitare che i lavoratori subiscano il fastidio d’un ambiente di lavoro polveroso, bensì, come appare evidente, che l’organismo dei predetti sia costretto ad inalare corpuscoli frammisti all’aria respirata dei tutto estranei ad essa e certamente forieri di danno fisico.

In ogni caso, non par dubbio che la prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto “modello d’agente”, il modello dell’ “homo eiusdem condicionis et professionis”, ossia il modello dell’uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l’assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l’operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta (Sez. IV, 1/7/1992, n. 1345, massima; più di recente e sullo specifico argomento qui in esame, sempre Sez. IV, 1/4/2010, n. 20047). Un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado d’incidere sul rischio, l’abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro (sul punto, Sez. IV n. 20047 cit).

Richiamando quanto poco sopra esplicitato, deve conclusivamente ribadirsi che ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Sez. IV, 31/10/1991, Rezza, massima).

Non ha fondamento, poi, l’opinione secondo la quale, comunque, gli eventi dannosi non sarebbero stati evitati. Ove fossero state approntate tutte le cautele dal caso, fino a giungere a rinunciare a certi tipi di lavorazione o d’impiego, preferendo altre modalità o altri materiali, anche se più costosi, gli eventi contestati (da intendersi nel senso di cui s’è detto) sarebbero stati scongiurati.

8.2. Come ampiamente chiarito da questa Corte (Sez. IV, n. 20047/2010) il d.lgs. 15/8/1991, n. 277 stabilì che, fermo restando il rispetto di tutte le forme di protezione individuate, fossero, comunque, vietate le lavorazioni, ove il livello di dispersione di microfibre di amianto fosse superiore a determinati parametri; ma ciò non significò affatto che al di sotto dei detti limiti fosse stata liberalizzata l’inhalazione delle predette microfibre.

Né, peraltro, l’entrata in vigore della L. 27/3/1992, n. 257, con la quale si vietò definitivamente la lavorazione dell’amianto, segnò il momento iniziale nel quale si ebbe consapevolezza della pericolosità di tale lavorazione. Al contrario, rappresenta l’epilogo di un lungo percorso che, come si è visto, da tempo, aveva dimostrato la specifica elevata pericolosità dell’amianto.

8.3. Anche a volere reputare esistente l’inerzia mantenuta per molti anni dall’INAIL e dall’autorità sanitaria (evidenziata dai ricorrenti in sede d’appello per giustificare una sorta di legittimo affidamento) la Corte è dell’avviso che l’appartenenza ad un’impresa di cospicue dimensioni, quale la F., la vasta esperienza, le competenze specifiche di settore (in difetto, l’assunzione di posizione di garanzia, a maggior ragione, dovrebbe ritenersi impingere in grave imprudenza), il possesso di congrui titoli di studio dei soggetti qui chiamati a rispondere in qualità di garanti, costituivano condizioni sufficienti per cogliere la specifica, elevata rischiosità delle lavorazioni svolte e, se del caso, la necessità ad attingere a competenze settoriali specialistiche, senza che il silenzio delle dette pubbliche agenzie potesse in alcun modo acquietarli. [...]

Manifestamente infondata appare la pretesa di escludere dall’area del danno la Regione Veneto assumendo che i fattori causativi delle patologie insorte dovevano considerarsi multipli, largamente ignoti e non ricollegabili in ogni caso all’amianto. Si è già chiarito, infatti, come, considerata la specificità, l’eziopatogenesi e la rarità delle dette patologie, non possa essere posta in dubbio la loro dipendenza dall’inhalazione delle poveri d’amianto.

Del pari manifestamente infondata deve ritenersi la critica mossa al riconoscimento del diritto dell’INAIL a vedersi riconoscere il rimborso di quanto costretta a versare per legge a causa delle morti insorte per malattia professionale. Il detto ente, infatti, per legge (d.P.R. n. 1124/1965) ha l’obbligo di corrispondere le indennità previste ai lavoratori e loro congiunti in caso d’infortunio e malattia contratta sul o in occasione del lavoro, salvo il diritto ad agire in regresso, sempre nei casi normativamente previsti, nel confronto dei garanti. Non ha refluenza di sorta sul diritto in discorso, come par ovvio, la circostanza che il detto ente abbia più o meno bene esercitato le funzioni spettive che la legge gli attribuisce.

Manifestamente generico, e quindi, inammissibile, deve ritenersi il motivo con il quale i ricorrenti negano il diritto al risarcimento del danno in capo agli enti e associazioni esponenziali d'interessi collettivi: a fronte dell'apodittico asserto della non spettanza del diritto la Corte di merito, riprendendo il ragionamento del Tribunale, ha correttamente chiarito che la lesione del diritto soggettivo patito dalle predette organizzazioni andava individuata nella specifica lesione dello scopo perseguito, tutelato dall'ordinamento."

1.1.1.1 La verifica in concreto del nesso di causalità in Giurisprudenza

Per l'accertamento del nesso di causalità tra malattie da amianto ed esposizione lavorativa a tale agente - come richiamato dalla sentenza Fincantieri su in parte riportata - la giurisprudenza della Cassazione utilizza i criteri derivanti dall'applicazione della teoria condizionalistica, secondo cui è causa di un evento qualunque antecedente (riconducibile ad una condotta attiva od omissiva) senza il quale tale evento non si sarebbe verificato, quindi che si pone come condizione necessaria dell'evento, cioè come *conditio sine qua non*.

Per la verifica di tale nesso di causalità nelle situazioni concrete la giurisprudenza ricorre per lo più al giudizio controfattuale, ovvero ad un procedimento di eliminazione mentale operato dal giudice a posteriori secondo il quale la condotta è *conditio sine qua non* dell'evento quando, se ipoteticamente eliminata, l'evento non si sarebbe verificato.

I criteri che regolano l'applicazione di tale principio generale in giurisprudenza sono ben illustrati dalle parole autorevoli del Procuratore Generale Beniamino Deidda³:

“Naturalmente occorre precisare quale sia il criterio valutativo da adottare per stabilire se una determinata condotta attiva od omissiva sia stata davvero condizione necessaria dell'evento.

I criteri cui il giudice può coerentemente fare ricorso sono molteplici.

Innanzitutto potrà fare ricorso alle massime d'esperienza, purché fondate su presupposti scientifici non discutibili. Ma soprattutto dovrà fare ricorso alle leggi scientifiche di riferimento, cosiddette leggi di copertura, attraverso cui è possibile ancorare il giudizio a parametri oggettivi ed universalmente accettati.

Tali leggi di copertura possono distinguersi in leggi universali, secondo le quali un determinato evento accade sempre e solo in presenza di determinate cause; e leggi statistiche, che consentono di affermare che un certo evento è conseguenza di una determinata causa limitatamente ad una certa percentuale di casi. È del tutto evidente che le leggi universali consentono una valutazione sicura del nesso causale, mentre le

leggi statistiche consentono solo una valutazione di probabilità e non di certezza.

È necessario dunque considerare che nei processi per malattia professionale da amianto raramente è possibile raggiungere conclusioni certe, mentre generalmente occorre proprio rifarsi alle rilevazioni epidemiologiche e statistiche per ricavare un giudizio che sia, per quanto possibile, prossimo alla certezza.

Stretta da questa necessità la giurisprudenza a lungo ha sostenuto che il giudizio può ritenersi sufficientemente fondato quando si attenga a leggi statistiche che mostrino seri ed apprezzabili collegamenti causali, anche se con ridotti coefficienti di probabilità, talora indicati in misura inferiore al 50% (v. per tutte: Cass. n. 8148/1990; Cass. n. 371/1991; Cass. n. 6683/1993; Cass. n. 360/1994). Questo indirizzo giurisprudenziale non ha retto di fronte alla crescente consapevolezza che i giudizi di condanna hanno bisogno di essere fondati sulla certezza (oltre ogni ragionevole dubbio) che l'evento oggetto dell'imputazione sia stato cagionato dall'azione od omissione dell'imputato.

La Corte di Cassazione si è perciò orientata a richiedere un nesso di causa tra condotta ed evento legato non solo all'apprezzabile probabilità, ma ad un grado di probabilità vicino alla certezza (Cass. 25.9.2001, n. 5716, FI, 2002, II, 289), che si traduca in una percentuale «quasi prossima a cento», per usare il linguaggio della Suprema Corte.

A risolvere il contrasto tra i due indirizzi giurisprudenziali sopra citati, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con una pronuncia (Cass. S.U. 10.7.2002, n. 30328, FI, 2002, II, 601) che, dopo avere confermato la necessità di esaminare il nesso di causalità alla luce della teoria condizionalistica, ha sostenuto che la sentenza penale di condanna deve essere garantita da un livello di assoluta sicurezza, pur facendo inevitabilmente ricorso alle leggi statistiche di copertura.

Secondo le Sezioni Unite, l'affermazione della responsabilità penale deve fondarsi sulla probabilità prossima alla certezza; e tuttavia la Corte distingue il giudizio conclusivo del giudice dal giudizio scientifico. Il giudice si avvale del contributo della scienza medica, ma la sua pronuncia deve valutare anche gli altri elementi che il processo penale è in grado di offrirgli, sotto forma di riscontri, di elementi indiziari ecc. Insomma, il giudice non può adagiarsi sul giudizio scientifico probabilistico, seppure autorevole, ma dovrà sempre integrarlo con altri elementi di fatto che conferiscano alla sua pronuncia quel grado di probabilità che è prossimo alla certezza.

È stato, tuttavia, giustamente notato (D'Angelo 2006) che nella maggior parte dei processi di malattia professionale sono i dati scientifici gli unici oggettivamente applicabili. Il giudice, in altre parole, dinanzi alla scarsità di elementi di fatto relativi alla concreta esposizione lavorativa, alle cautele

³ B. Deidda, *Le responsabilità penali derivanti dall'impiego dell'amianto nelle lavorazioni*, in *Ambiente e sicurezza del lavoro*, Cap. XXXII, p. 592 e ss.

adottate dal datore di lavoro e simili, non può che sperare nell'eloquenza del dato scientifico. Di qui l'importanza che in questi processi assumono le consulenze tecniche e le affermazioni dei periti. Comunque in numerose pronunzie hanno trovato applicazione le indicazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite. Esse possono così riassumersi:

- a) il nesso causale può ritenersi esistente quando, alla stregua di un giudizio contro-fattuale condotto sulla base di una legge scientifica, universale o statistica, si accerti che ipotizzandosi come realizzata dall'imputato la condotta doverosa impeditiva dell'evento *hic et nunc*, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva;
- b) non è possibile dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto sulla base delle circostanze di fatto e dell'evidenza disponibile, così che all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva dell'agente è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica";
- c) l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio.

È evidente che ci troviamo di fronte all'enorme difficoltà di individuare criteri oggettivamente validi che consentano al giudice di pronunziarsi con sicurezza in ordine alla sussistenza del nesso causale. Tanto più quando, come spesso avviene, il lavoratore che ha subito il danno alla salute è stato esposto ad una pluralità di agenti lesivi riconosciuti. In questi casi, pur dovendosi constatare che le singole esposizioni hanno certamente prodotto un aumento del rischio di contrarre la malattia, è difficile individuare quale sia stata l'incidenza causale delle singole esposizioni, cioè attribuire con certezza il nesso di causa ad una particolare esposizione. È stato già notato (Riverso 2006, 450) che quando l'eziologia delle malattie riportate dal lavoratore è plurifattoriale è necessario più che mai rifarsi alle conclusioni epidemiologiche che consentono di stabilire quale sia il grado di probabilità di certi eventi in presenza

di determinate esposizioni lavorative. Ma un conto è affermare che in un certo numero di persone esposte ad un determinato rischio si sono riscontrati tumori con una certa frequenza e un altro conto è affermare che una di esse sicuramente è stata colpita da tumore in conseguenza dell'esposizione a quel rischio".

Una sentenza del 2008 (*Cassazione Penale, Sez. IV, 12/11/2008, n. 42128*) ci fornisce un esempio dei metodi di ragionamento utilizzati dal Magistrato in questo tipo di accertamenti e in particolare dei criteri applicati dalla giurisprudenza della Cassazione per l'individuazione del nesso di causalità tra esposizione lavorativa e malattie da amianto.

Nella fattispecie, qui la Cassazione ha giudicato in merito alla responsabilità degli amministratori di una azienda industriale per il decesso di un lavoratore a seguito di mesotelioma pleurico determinato dall'inalazione di fibre d'amianto sprigionate da tubature coibentate con tale sostanza.

Il Tribunale in primo grado aveva affermato la responsabilità degli amministratori, mentre la Corte d'Appello li aveva assolti sulla base della considerazione per cui "la vittima ben avrebbe potuto contrarre l'affezione altrove e segnatamente presso gli altri opifici in cui aveva lavorato, oppure ancora negli stessi luoghi di dimora posti in prossimità della stazione ferroviaria"; decisione questa poi ribaltata in sede di legittimità dalla Cassazione.

Dunque il motivo di appello fatto valere dalla difesa ed accolto dalla Corte d'Appello si basava sulla (presunta) interruzione del nesso di causalità tra l'esposizione lavorativa e la malattia contratta dal lavoratore, in virtù della difficoltà di determinare l'origine del mesotelioma pleurico che, sempre secondo la difesa, "non è malattia di origine esclusivamente professionale ma è connessa a fattori ambientali uniti alla predisposizione soggettiva", per cui "l'accertamento in concreto della sua causa avrebbe richiesto il vaglio di un più ampio spettro di possibilità".

Va sottolineato, comunque, che la ragione per cui la Corte d'Appello esclude la responsabilità degli imputati è inerente alla sola genesi della patologia nell'ambito lavorativo, dal momento che, in ordine alla pericolosità dell'amianto, essa era già nota all'epoca dei fatti ed avrebbe dovuto indurre ad evitare l'esposizione ad esso da parte del lavoratore.

In ogni caso, la Cassazione - in accoglimento dei motivi proposti dalle parti civili - annulla la sentenza assolutoria della Corte d'appello rimettendo il giudizio davanti ad altro giudice civile competente in grado d'appello.

In particolare, nel valutare la riconducibilità dell'insorgenza della patologia all'esposizione lavorativa, la Cassazione richiama le argomentazioni del Tribunale:

- Le tubazioni del locale caldaie erano rivestite con una sostanza costituita da un impasto contenente amosite in misura superiore al 50%, la quale amosite "costituisce una varietà di amianto ritenuta dagli studi recenti come la principale causa delle patologie respiratorie per via delle microscopiche dimensioni della fibra facilmente penetrabile negli alveoli polmonari".
- Tale impasto che rivestiva le tubazioni si presentava sgretolato a causa delle sollecitazioni termiche e dell'attività di manutenzione.
- La caldaia era vetusta.
- La vittima provvedeva alla periodica pulitura del locale e in conseguenza movimentava la polvere di amianto.

Per quanto riguarda poi eventuali altre fonti di esposizione all'amianto, la Suprema Corte precisa che di esse non si è trovato alcun riscontro nel questionario compilato dalla vittima né negli accertamenti compiuti ed inoltre dalla determinazione delle attività svolte in precedenza è stato escluso che implicassero l'esposizione all'amianto, così come sono state escluse anche esposizioni significative extralavorative.

La Cassazione conclude dunque sul punto che "la quantità e la durata dell'esposizione sono irrilevanti. Il periodo di latenza del mesotelioma pleurico varia da 20 a 40 anni; e la data d'insorgenza della patologia nel caso esaminato è compatibile con tale intervallo temporale".

Per tale motivo la Suprema Corte conferma la correttezza delle conclusioni del Tribunale secondo cui "le coibentazioni furono sottoposte ad una costante e progressiva azione di sgretolamento con conseguente continua dispersione di fibre di amianto, che si volatilizzavano e venivano quindi inalate anche per effetto delle pulizie del locale."

Sul piano della causalità, "tali fibre hanno un privilegiato ruolo causale, sulla base di affidabili acquisizioni scientifiche, poiché particolarmente sottili e quindi dotate di elevata capacità di penetrazione nei tessuti."

Nel confutare le tesi della Corte d'Appello, la Cassazione sottolinea che "l'amosite è particolarmente efficace nell'innescare il meccanismo tumorale per le ridotte dimensioni della fibra e tale attività non dipende significativamente dalla dose: anche l'inalazione di poche fibre può essere eziologica".

Inoltre, decisive per la decisione finale risultano altre due considerazioni.

Da un lato il fatto che "la coibentazione pericolosa conteneva ben il 50% di amosite e che essa era soggetta ad un procedimento di progressivo deterioramento dovuto alle sollecitazioni termiche e alle attività manutentive. Dunque, sin dall'inizio dell'attività lavorativa da parte della vittima era in atto un processo che determinava dispersioni altamente pericolose anche in piccoli quantitativi."

Dall'altra parte occorre considerare, secondo la Cassazione, che "l'attività di pulizia svolta dal lavoratore determinava la continua volatilizzazione delle microfibre che, così, potevano essere facilmente inalate".

Dunque, per quanto riguarda la valutazione di eventuali altre fonti di contaminazione, la Cassazione puntualizza che "all'argomento il primo giudice dedica un'analisi diffusa che dà conto di accertamenti compiuti sia valutando la situazione esistente nell'abitazione, sia considerando la natura ed il contesto delle pregresse attività lavorative.

Al riguardo la Corte d'Appello prospetta un dubbio che risulta meramente teorico se raffrontato al dato obiettivo, certo, della protratta esposizione, in situazione sfavorevole (continua volatilizzazione delle microfibre), ad una varietà di amianto che ha un ruolo altamente privilegiato nell'innescare del processo carcinogenetico."

E conclude la Corte: "è stata quindi individuata una causa definita; mentre non si sono riscontrate altre concrete, plausibili fonti di esposizione alla sostanza nociva."

Un'altra interessante sentenza (Cass. Pen., Sez. IV, sent. 13 dicembre 2010 n. 43786) illustra in maniera chiara i criteri per l'accertamento del nesso di causalità:

"[Ai fini della sussistenza del rapporto di causalità occorre appurare:]

1. Se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico;
2. Nell'affermativa, occorrerà determinare se si sia in presenza di legge universale o solo probabilistica in senso statistico.
3. Nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, occorrerà chiarire se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali.
4. Infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto (tutte) durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività lavorativa dannosa e l'iniziazione stessa, si dovrà appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innescare del processo carcinogenetico."

Di un anno successiva rispetto all'ultima sentenza citata è *Cass. Pen., Sez. IV, sent. 27 ottobre 2011 n. 38879*, che fa il punto sulla giurisprudenza di legittimità in materia di nesso di causalità tra esposizione ad amianto e patologie tumorali:

“La giurisprudenza di questa Corte, elaborata sulla scorta delle ulteriori acquisizioni della letteratura scientifica sul tema, ha ravvisato nella prolungata esposizione alle fibre di amianto, anche se risalente a periodo anteriore all'assunzione della diretta responsabilità dell'azienda dell'imputato, (quantomeno alla stregua di concausa) un'incontestabile influenza sullo sviluppo della patologia tumorale, sulla proliferazione cellulare nonché sullo stato di latenza della malattia già esistente o sull'insorgenza della malattia ancora non esistente; ciò con riferimento specifico al mesotelioma pleurico, non potendo considerarsi comunque priva di rilevanza, ai fini di una precoce (e quindi maggiormente pregiudizievole) produzione dell'evento un'esposizione all'amianto non adeguatamente “protetta”, protrattasi peraltro per un dato periodo sì da ridurre i tempi di latenza della patologia in caso di patologie già insorte (cfr. Sez. 4 n. 37432 del 2003; Sez. 4 n. 988 del 2003; cfr. Sez. 4 n. 39393 del 2005).

Mette conto infine di rilevare che, con un'ancor più recente pronuncia, la Sezione 4 di questa stessa Corte (sentenza n. 43786 del 2010), riesaminando funditus la questione di rilievo centrale in siffatti procedimenti penali, dell'accertamento del nesso di causalità tra le violazioni antinfortunistiche, ascrivibili al datore di lavoro e l'evento - morte - dovuta a mesotelioma pleurico - di un lavoratore reiteratamente esposto all'amianto durante la prestazione professionale resa all'interno di un'officina ferroviaria, ha in particolare posto l'accento sull'“effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione all'amianto, dopo l'iniziazione del processo cancerogenetico” da sottoporre a necessaria verifica alla stregua di una legge scientifica universale ovvero solo probabilistica, essendo ineludibile, in tale caso, accertare se “l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto alla luce di definitive e significative acquisizioni fattuali”. È evidente che la sede propria di siffatti approfondimenti di ordine scientifico e medico - legale non può che essere il dibattito.

Né pare infine possa dubitarsi dell'astratta configurabilità di profili anche di colpa specifica (cosiccome contestati agli imputati e da rimettere, anch'essi, correttamente al vaglio critico dibattimentale) posto che, anche prima dell'entrata in vigore della speciale normativa di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, la disciplina dell'igiene sul lavoro dettata dalla speciale normativa in vigore a partire dagli anni 1956 e 1965, volta a salvaguardare la salute dei lavoratori dal rischio di contrarre l'asbestosi (malattia profes-

sionale determinata dal contatto con l'amianto) disciplinava ed indicava [...] le cautele da adottare doverosamente negli ambienti di lavoro al fine di contrastare o contenere la dispersione dell'amianto quali: impianti di aspirazione; l'uso di mezzi di protezione individuali come guanti e mascherine, essendo già nota la nocività dell'amianto per la salute.”

Concludiamo con la ricognizione autorevole operata dalla sentenza sul caso Montefibre (*sent. n. 38891 depositata il 4 novembre 2010 della Quarta Sezione Penale della Cassazione*) in ordine al nesso di causalità.

In questa importante pronuncia, nel passo dedicato alla causalità omissiva, si legge:

“Il nesso causale è il legame necessario che deve intercorrere tra la condotta umana e l'evento.

In diritto penale si pretende che il reo abbia contribuito materialmente al verificarsi del risultato dannoso.

È quindi criterio di “imputazione oggettiva” del fatto al soggetto, non solo la ascrivibilità a lui della condotta, ma anche che il risultato lesivo sia “opera” dell'agente”.

In tale ricerca è compito del giudice penale prendere atto che un evento non può che essere il frutto di una pluralità di condizioni (per la maggior parte naturali) e successivamente valutare se la condotta umana da indagare sia stata una condizione necessaria dell'evento.

A tal fine il giudice è chiamato a svolgere un giudizio “controfattuale” ipotetico e cioè contrario alla realtà come realizzatasi: dovrà valutare se, eliminando la condotta umana posta in essere, l'evento si sarebbe o meno realizzato.[...]

Poiché il giudizio da svolgere è ipotetico, è necessario per il giudice utilizzare dei criteri scientifici onde valutare la regolarità degli accadimenti a fronte di determinate condotte umane. [...]

Gli approdi più recenti della dottrina e della giurisprudenza in tema di nesso causale aderiscono alla c.d. “teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche”, secondo cui un antecedente è condizione necessaria di un evento, se rientra nel novero di quegli antecedenti che, secondo una successione regolare, conforme ad una legge dotata di validità scientifica (c.d. “legge generale di copertura”) determina il verificarsi di quegli accadimenti.

Tale teoria, essendo ancorata a leggi scientifiche generali, consente di individuare i rapporti di “successione regolare” tra azione ed evento, inteso quest'ultimo non come vicenda unica, ma ripetibile (“spiegazione causale generalizzante”, finalizzata al rispetto di ineludibili esigenze di garanzia.)

Le leggi scientifiche sono: “universali”, se spiegano la verifica dell'evento in termini di certezza senza eccezioni; “statistiche”, che spiegano il ricollegarsi di un evento ad una determinata condizione solo in termini percentualistici.

In proposito va ricordata quella giurisprudenza che, in passato, ha ritenuto che “il rapporto di causalità deve essere accertato avvalendosi di una legge di copertura, scientifica o statistica, che consenta di ritenere che la condotta, con una probabilità vicina alla certezza, sia stata causa di un determinato evento... con coefficienti percentualistici vicino a cento o quasi cento” (cfr. Cass. IV, 14006/2001, Di Cintio). Tale orientamento rispondeva all’esigenza di dare una spiegazione causale compatibile con il principio del “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Ma la impossibilità di disporre di leggi universali e la difficoltà concreta di poter sempre dare risposte probabilistiche con percentuali vicine alla certezza, ha condotto, soprattutto la giurisprudenza, ad elaborare un nuovo criterio di identificazione causale che, senza abbandonare la copertura delle leggi scientifiche, valorizza anche la probabilità logica, distinguendo appunto tra “probabilità statistica” e “probabilità logica”: la prima riferita al “tipo” di evento; la seconda riferita al singolo “evento concreto” (c.d. “causalità individuale”).

In breve, la probabilità “statistica” indica il grado di frequenza con cui ad un antecedente segue una conseguenza; la probabilità “logica”, premessa la presenza di una legge statistica, indica nel caso concreto se con procedimento logico induttivo, sia da escludere la presenza di fattori causali alternativi idonei a produrre l’evento.

Sul punto è illuminante la nota sentenza “Franzese” delle Sezioni Unite di questa Corte ove è stabilito che “nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (sent. n. 30328/2002, Franzese)”.

Le Sezioni Unite, in sintesi, emancipano la identificazione del nesso causale dalla ricerca di un sempre più alto coefficiente statistico di probabilità dell’evento, ancorando la ricerca alla presenza della legge statistica ed all’assenza di fattori causali alternativi.

Come già ricordato in altre pronunce di questa Corte (cfr. Cass. IV, 988/03, Macola; Cass. IV 4675/07, Baratalini), in quest’ottica, secondo la sentenza delle SS.UU. citata, non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo al 100, cioè alla “certezza”, quanto all’efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento.

Le Sezioni Unite da questa considerazione traggono la conclusione che la “certezza processuale” del nesso causale può derivare anche dall’esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso concreto di altri fattori interagenti.

Per converso livelli elevati di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse.

Con la conseguenza che non è consentito dedurre automaticamente – e proporzionalmente – dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di causalità.

È inadeguato, infatti, secondo la citata sentenza l’utilizzo di coefficienti numerici, mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite hanno condiviso quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla c.d. “probabilità logica” che, rispetto alla c.d. “probabilità statistica”, consente la verifica aggiuntiva dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica al singolo specifico evento. Solo con l’utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull’esistenza del rapporto di causalità in modo simile all’accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri non dissimili dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziarla dall’art. 192 comma 2 c.p.p., al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta dell’imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione necessaria dell’evento, attribuibile perciò all’agente come fatto proprio.

La causalità omissiva, come già detto, presenta aspetti ancora più problematici, in quanto basata su una ricostruzione ancorata ad ipotesi e non su certezze...”

Appendice I⁴ Riferimenti giurisprudenziali sull’amianto⁵

Tribunale di Mantova, n. 16, 14.1.2010, Est. Pagliuca - Imp. Belleli e altri (Belleli).

Tribunale di Arezzo, 18.11.2009, Est. Claudiani (Baraclit).

Tribunale di Gorizia, n. 756, 1.7.2009, Est. Santangelo - Imp. Tupini e altri (Italcantieri).

Tribunale di Bari, 16.6.2009, Est. Pirrelli - Imp. Stringa (Cementifera Italiana Fibronit S.p.A.).

Tribunale di Palermo, n. 212, 27.2.2009, Est. Matassa - Imp. Ciriminno (Metalmeccanica).

Tribunale di Cuneo, n. 783, 20.12.2008, Est. Cavallo - Imp. Chino e altri (Michelin Italiana S.p.A.).

⁴ Fonte: Studio Legale Stella.

⁵ Trattasi di riferimenti giurisprudenziali proposti senza pretese di esaustività in materia.

- Tribunale di Venezia, n. 1196, 19.11.2008, Est. Lancieri - Imp. Antonini e altri (Fincantieri S.p.A.).
 Tribunale di Bologna, n. 2881, 27.10.2008, Est. Bellini - Imp. Puddo e altri (Magneti Marelli).
 Tribunale di Venezia, dispositivo relativo al p.p. 5837/04 R.G.N.R. del 22.7.2008 Est. Lancieri - Imp. Antonini e altri (Fincantieri).
 Tribunale di Torino, Sez. dist. Chivasso, n. 156, 21.7.2008, Est. Comune - Imp. Moretti e altri (Enel).
 Tribunale di Nola, n. 559, 10.3.2008, Est. Iannone - Imp. Lauria e altri (Fiat).
 Tribunale di Livorno, sez. dist. di Cecina, n. 402, 18.12.2007, Est. Del Forno - Imp. Delaybe e altri (Solvay).
 Tribunale di Cuneo, n. 732, 14.11.2007, Est. Perlo - Imp. Chino e altri (Michelin Italiana S.p.A.).
 Tribunale di Pisa, n. 423, 13.11.2007, Est. Murano - Imp. Masini e altri (S. Gobain).
 Tribunale di Trento, n. 827, 9.11.2007, Est. Ancona - Imp. Cozzini e altri (Ferrovie Trento Malè).
 Tribunale di Milano, 4.6.2007, Est. Panasiti (Ansaldo Energie S.p.A.).
 Tribunale di Verbania, n. 426, 1.6.2007 Est. Terzi - Imp. Quagliarini e altri (Montefibre).
 Tribunale di Brindisi, n. 1260, 14.12.2005, Est. Toscani - Imp. Aiello e altri (Eni Brindisi).
 Tribunale di Bergamo, n. 1404, 14.6.2005, Est. Masia - Imp. D'Antoni e altri (Dalmine).
 Tribunale di Pistoia, n. 507, 1.6.2004, Est. Buzzegoli - Imp. Callerio e altri (Breda).
 Tribunale di Massa, Sez. dist. Carrara, 13.1.2004, Est. Ferri - Imp. Gastaldi (CSNSA cantieri navali).
 Tribunale di Milano, n. 1661, 13.2.2003, Est. Bernante - Imp. Schirone e altri (Breda Fucine S.p.A.).
 Tribunale di Chiavari, n. 585, 13.11.2002, Est. Guizzi - Imp. Orlando e altri (Fincantieri - cantieri navali).
 Tribunale di Ancona, n. 1034, 18.7.2002, Est. Cimini (Cantieri Navali Ancona).
 Pretura di Padova, n. 700, 4.7.2001, Est. Bello - Imp. Marchiorello e altri (Officine Meccaniche Stanga).
 Pretura di Milano, 20.12.1999, Est. Montigelli - Imp. Trioni e altri (ATM).
 Pretura di Torino, Sez. dist. Chiasso, n. 7, 8.2.1999, Est. Baiocco - Imp. Parodi e altri (ETERNIT).
 Pretura di Padova, 3.6.1998, Est. Rossi - Imp. Macola e altri (Officine Meccaniche Stanga).
 Pretura di Torino, n. 7826, 23.2.1998, Est. Michelini - Imp. Bordini (Sasbre).
 Pretura di Torino, n. 6511, 15.11.1997, Est. Semeraro - Imp. Biorci (Riff).
 Pretura di Bergamo, 3.4.1997, Est. Gaballo - Imp. Covili e altri (Sacelit S.p.A.).
 Pretura di Torino, n. 1588, 2.5.1996, Est. Semeraro - Imp. Humbert (Humbert).
 Pretura di Crema, 12.2.1996, Est. Russo - Imp. Anele (INAR S.p.A.).
 Pretura di Torino, 9.2.1995, Est. Giordano - Imp. Barbotto Beraud e altri (Beraud).
 Pretura di Pordenone, 7.7.1992, Est. Montagni - Imp. Virga (Schindler).
 Corte d'Appello di Trento, n. 317 del 24.10.2008, Est. Alviggi - Imp. Cozzini e altri (Ferrovie Trento Malè).
 Corte d'Appello di Firenze, n. del 29.9.2008, Est. Crivelli - Imp. Lombardi e altri (AMAG).
 Corte d'Appello di Milano, n. 3828, 20.11.2007, Est. Fontana - Imp. Codega e altri (Mollificio Codega).
 Corte d'Appello di Caltanissetta, 11.10.2007, Imp. Pilato e altri (Silca).
 Corte d'Appello di Trieste, n. 527, 24.4.2007, Est. Prato - Imp. Mascarin (Tecnoimpianti).
 Corte d'Appello di Brescia, n. 1747, 17.11.2006, Est. Miglio - Imp. Passerini e altri (Iseo Gomma S.a.s.).
 Corte d'Appello Genova, del 30.3.2005, Est. Ballini - Imp. Orlando e altri (Fincantieri - cantieri navali).
 Corte d'Appello Genova, n. 715 del 16.3.2005, Est. D'Angelo - Imp. Orlando e altri (Fincantieri - Riva Trigosa).
 Corte d'Appello di Milano, n. 2017, 30.8.2004, Est. Marcelli - Imp. Trioni e altri (ATM).
 Corte d'Appello di Firenze, n. 1130, 21.4.2004, Est. Barbarisi - Imp. Masini e altri (S. Gobain).
 Corte d'Appello di Venezia, n. 2016, 17.11.2003, Est. Gatto - Imp. Marchiorello e altri (Officine Meccaniche Stanga).
 Corte d'Appello di Milano, 9.4.2001, Est. Bellerio - Imp. Trioni e altri (ATM).
 Corte d'Appello di Venezia, n. 19, 15.1.2001, Est. Citterio - Imp. Macola e altri (Officine Meccaniche Stanga).
 Corte d'Appello di Torino, n. 1522, 14.3.2000, Est. Russo - Imp. Humbert (Humbert).
 Corte d'Appello di Torino, n. 660, 10.2.2000, Est. Fassio - Imp. Santullo e altri (RIFF).
 Corte d'Appello di Brescia, n. 111, 1.2.2000, Est. Alviggi - Imp. Covili e altri (Sacelit S.p.A.).
 Corte d'Appello di Torino, n. 2238, 21.5.1999, Est. Fenoglio - Imp. Camposano e altri (Officine Grandi Riparazioni).
 Pretura di Torino, n. 6550, 1.12.1998, Est. Semeraro - Imp. Eva (Safid).
 Corte d'Appello di Torino, n. 3101, 17.9.1998, Est. Grasso - Imp. Giannitrapani (Amiantifera di Balangero).
 Corte d'Appello di Torino n. 2646, 19.6.1998, Est. Russo - Imp. Fiandino e altri (Galfer).
 Corte d'Appello di Torino, n. 2258, 17.6.1997, Est. Ferrua - Imp. Calamandrei (S.I.A.).
 Corte d'Appello di Torino, n. 3886 del 29.11.1995, Est. Russo - Imp. Giannitrapani e altri (Eternit).
 Corte di Cassazione, Sez. IV, 17.9.2010, Est. Blaiotta - Imp. Cozzini (Ferrovie Trento Malè).
 Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 1116, 10.6.2010, Est. Izzo - Imp. Quagliarini e altri (Montefibre).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 20047, 1.4.2010, Est. Brusco (AMAG).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 1817, 29.10.2008, Est. Brusco - Imp. Pilato e altri (Silca).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 1620, 30.9.2008, Est. Blaiotta - Imp. Codega e altri (Mollificio Codega).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 37089, 3.7.2008, Est. Licari - Imp. Passerini e altri (Iseo Gomma S.a.s.).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 22165, 11.4.2008, Est. Campanato - Imp. Mascarin (Tecnoimpianti).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 5117, 22.11.2007, Est. Morgigni - Imp. Orlandi e altri (Fincantieri - cantieri navali).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 29199, 20.6.2007, Est. Brusco - Imp. Masini e altri (S. Gobain).

Corte di Cassazione, sez. IV, n. 25528, 22.5.2007, Est. Brusco - Imp. Orlando e altri (Fincantieri - Riva Trigosa).

Corte di Cassazione, Sez. III, n. 2183, 1.12.2005, Est. Amedeo - Imp. Trioni e altri (ATM).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 39393, 12.7.2005, Est. Campanato - Imp. Chivilò (Vetriere Lodi).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 1646, 29.11.2004, Est. Bianchi - Imp. Marchiorello e altri (Officine Meccaniche Stanga).

Corte di Cassazione, sez. IV, n. 37432, 4.7.2003, Est. Visconti - Imp. Monti e altri (Ferrovie dello Stato).

Corte di Cassazione, Sez. III, n. 20032, 18.2.2003, Est. Chilimberti - Imp. Trioni e altri (ATM);

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 953, 11.7.2002, Est. Brusco - Imp. Macola e altri (Officine Meccaniche Stanga).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 1652, 25.9.2001, Est. Battisti - Imp. Covili e altri (Sacelit S.p.A.).

Corte di Cassazione, Sez. IV, 2.7.1999, Est. Romis - Imp. Giannitrapani (Amiantifera di Balangero).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 5037, 30.3.2000, Est. Battisti - Imp. Camposano e altri (Officine Grandi Riparazioni).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 1780, 3.6.1999, Est. Olivieri - Imp. Fiandino e altri (Galfer).

Corte di Cassazione, Sez. IV, 11.5.1998, Est. Tatzzi - Imp. Calamandrei e altri (S.I.A.).

Corte di Cassazione, Sez. IV, 28.1.1997, Est. De Grazia - Imp. Giannitrapani e altri (Eternit).

1.1.2: La sentenza sul caso Eternit: i reati di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.) e disastro doloso (art. 434 c.p.)

Un diversa qualificazione giuridica - rispetto a quella tradizionale - dei reati in materia di amianto è quella che rinveniamo nella sentenza sul caso Eternit.

Come noto, il processo Eternit è giunto alla sua conclusione con la sentenza del 13 febbraio 2012 emessa dal Tribunale di Torino, che ha condannato in primo grado

gli ex dirigenti dell'azienda (S.S. e L.C.) alla pena di 16 anni di reclusione e alle pene accessorie, oltre ovviamente al pagamento delle spese processuali e alle sanzioni civili derivanti dai reati.

A livello processuale, come si legge nelle motivazioni alla sentenza (p. 189 e ss.), *“il processo è stato celebrato nel corso di sessantasei udienze ed è risultato caratterizzato da notevole complessità, sia con riferimento al numero delle parti processuali, in particolare delle parti civili costituite, inizialmente in numero superiore alle seimila unità, sia con riferimento ai temi trattati, tutti meritevoli di adeguato approfondimento probatorio.*

Le prime otto udienze sono state necessarie per la verifica della costituzione delle parti e per affrontare le numerose questioni preliminari che le parti hanno proposto, mentre ben diciannove udienze finali sono servite per consentire alle parti di illustrare le rispettive conclusioni e richieste e relative repliche.

Nelle rimanenti trentotto udienze, si è svolta l'istruttoria dibattimentale, per effettuare la quale questo Tribunale ha cercato di contemperare le esigenze di approfondimento probatorio delle specifiche questioni nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e le esigenze di celerità ed economia processuale. L'inusuale ed enorme numero di parti del processo e di questioni da affrontare, diversamente, avrebbe, infatti, seriamente rischiato di paralizzare il processo, imponendo tempi incompatibili con la proficua ed efficace celebrazione del processo stesso.

Si è pertanto ritenuto utile evitare di ammettere prove dichiarative in ordine alle pretese di natura civilistica, consentendo nel contempo ampia prova documentale a tal riguardo, mentre le rimanenti richieste di prova delle parti sono state limitate all'essenziale, nell'intento di garantire l'assunzione delle prove indispensabili sui temi di fatto controversi e di assicurare ampio spazio all'approfondimento tecnico scientifico delle questioni proposte, effettuando l'esame dei consulenti sugli specifici temi di rispettiva competenza, nel pieno rispetto del contraddittorio tra tutte le parti.

E, così, acquisita l'enorme mole di documenti che le parti hanno prodotto, si è proceduto all'esame di un centinaio di persone tra testimoni e consulenti tecnici richiesti dalle parti.

Gli imputati sono rimasti contumaci e non risulta che siano stati interrogati nel corso delle indagini preliminari. I predetti non hanno neppure fatto pervenire agli atti scritti o dichiarazioni raccolte in altro modo.

Ultimata l'istruttoria dibattimentale svoltasi ad iniziativa di parte, questo Tribunale ha disposto l'esame ex art. 507 c.p.p. di alcuni altri testimoni.

Come anticipato, ben diciannove udienze sono state necessarie per la discussione finale, nonostante alle parti civili siano stati riservati interventi con tempi prestabiliti.”

La tesi dell'accusa è stata accolta e i due imputati sono stati condannati per i reati di disastro doloso (art. 434 c.p.) e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.).

Gli articoli 434 e 437 sono inseriti nel libro II, titolo VI ("Dei delitti contro l'incolumità pubblica"), capo I ("Dei delitti di comune pericolo mediante violenza") del codice penale e contengono dei reati di pericolo comune in quanto contemplano "una relazione di probabilità tra due entità, l'una cronologicamente precedente e l'altra successiva ed incerta, connotata da disvalore"⁶.

In particolare, l'art. 434 c.p. recita:

"Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene."

L'art. 437 c. p. recita:

"Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni".

Quest'ultima norma ha già conosciuto una interessante applicazione da parte dei Tribunali e della Suprema Corte in materia di sicurezza e salute e sul lavoro, anche in casi noti come l'Enichem di Porto Marghera, l'ILVA di Taranto e la Thyssenkrupp di Torino, dunque è bene che ne vengano colte - a parere di chi scrive - le potenzialità applicative.

Tornando alla sentenza del Tribunale di Torino sul caso Eternit (p. 472 e ss.), essa inquadra così queste due fattispecie: *"Il pubblico ministero ha ritenuto che i fatti descritti nel capo di imputazione fossero riconducibili a due ipotesi di reato e, per questo, ha contestato agli imputati la violazione degli artt. 437 e 434 c.p."*

Le due fattispecie sono descritte nel libro II – Titolo VI - Capo I del codice penale, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica e, in particolare, ai delitti di comune pericolo mediante violenza. Si tratta, dunque, di due fattispecie di pericolo, previste a difesa del comune bene giuridico tutelato, consistente nella pubblica incolumità.

Per la realizzazione di entrambi i reati, dunque è necessaria la messa in pericolo dell'incolumità, dell'integrità e della salute di un numero indeterminato di persone, realizzata mediante violenza. Tale espressione, peraltro, non va intesa in senso letterale e, cioè, nel senso di una forza capace di sopraffazione, prepotenza o sopruso, in quanto occorre ricordare che il legislatore del 1930, nella convinzione che la lesione al bene giuridico tutelato potesse essere realizzata o con la forza o con l'inganno, ha operato la classificazione dei reati, distinguendo quelli commessi con violenza da quelli commessi con frode.

L'espressione "mediante violenza", perciò, deve essere valutata alla luce di tale distinzione e deve essere intesa come attività diversa da quella di frode e, dunque, come generica capacità di creare pericolo per la pubblica incolumità, diversa da una condotta ingannevole."

Analizziamo ora queste due fattispecie singolarmente.

Con specifico riferimento al reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, la sentenza sottolinea che *"con l'art. 437 del codice penale, il bene della pubblica incolumità viene garantito, assestando tutela alla sicurezza del lavoro.*

Il legislatore, invero, ha ritenuto di dover vietare ogni attentato alla sicurezza del lavoro, punendo chi omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia.

Si tratta, come si vede, di reato che dottrina e giurisprudenza comunemente ritengono di pericolo astratto o presunto, per la sussistenza del quale non è necessario che la situazione di pericolo interessi la collettività o un numero rilevante di persone, in quanto la tutela deve essere estesa anche all'incolumità dei singoli lavoratori o di singole persone che si trovino sul luogo di lavoro.

In questo caso, dunque, il pericolo comune riguarda un numero indeterminato anche di singoli lavoratori ed il riferimento testuale che compare nel secondo comma della norma in parola ai termini "disastro o infortunio", quest'ultimo – in particolare - utilizzato al singolare, è elemento ritenuto decisivo in tal senso dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti."

Si è anticipato che si tratta di reato di pericolo astratto o presunto e ciò, secondo una parte di dottrina e giurisprudenza, comporterebbe l'inutilità dell'accertamento della effettiva situazione di pericolo, dal momento che tale pericolo, in quanto presunto dal legislatore come necessaria conseguenza della condotta omissiva o commissiva, deriverebbe appunto dalla sola realizzazione della condotta tipica da parte del soggetto attivo.

⁶ A. Gargani, *Trattato di diritto penale. Reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante violenza*, a cura di C. F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Ed. Giuffrè 2008, p. 126.

L'argomento non è di secondaria importanza, anche se esso, tenuto conto delle conseguenze che in concreto si sono registrate in danno della salute dei lavoratori e dei cittadini in generale, non ha avuto nell'attuale processo il rilievo che forse avrebbe meritato."

Per quanto riguarda poi il "soggetto attivo del reato" contenuto nell'art. 437 c.p., la sentenza precisa che "soprattutto per quanto riguarda l'ipotesi omissiva che è anche l'unica che interessa in questa sede, è il datore di lavoro, sul quale incombe l'obbligo di provvedere ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, secondo quanto stabilito negli artt. 15 e seguenti del d. lgt. 81/2008.

Tale decreto legislativo, del resto, ha il merito di aver bene elencato gli obblighi del datore di lavoro e le misure generali di tutela da adottare, conformemente, d'altra parte, all'indirizzo giurisprudenziale formato negli anni sulla base delle innumerevoli decisioni adottate in materia di sicurezza del lavoro.

Il decreto legislativo 81/2008, infatti, ha consacrato in un testo normativo gli specifici obblighi incombenti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma – a ben vedere – non ha aggiunto alcun obbligo nuovo e diverso da quelli che già con la preesistente normativa gravavano su di lui."

E prosegue, con una interessante ricognizione delle norme che negli anni hanno regolamentato il rischio amianto: "Come si è già avuto modo di ricordare trattando del "rischio amianto", a parte le specifiche norme già richiamate in materia di lavorazioni che comportano la dispersione di polveri, disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro si rinvengono già nel r. d. 3 febbraio 1901, n. 45, nel r. d. n. 364/1903, nel r. d. n. 660/1906 e poi ancora nel r. d. 1306/1911, nel r. d. n. 431/1913, nel r. d. n. 998/1913, nel r. d. l. n. 1881/1920, fino a registrare l'importante attività posta in essere dal legislatore in questa materia dalla seconda metà degli anni venti e inizio anni trenta, per proseguire attraverso le specifiche norme dettate al riguardo nel nostro codice civile, in particolare modo nella disciplina contenuta negli artt. 2087 e seguenti e, ancora, con l'intensa produzione legislativa degli anni '50, in cui spiccano i d.p.r. 547/55 e 303/56, per arrivare, infine, alla normativa più recente che, passando attraverso il fondamentale d. lgs. n. 626/1994, è pervenuta all'emanazione del decreto legislativo di cui si tratta.

E, d'altra parte, l'indirizzo giurisprudenziale di cui si è detto, poi consacrato nelle specifiche disposizioni contenute nel d. lgs. 81/2008, si era formato proprio sulla base della normativa già applicabile dagli anni '50 in avanti. Tale dato appare pacifico..."

Per quanto attiene alla condotta rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 437 c.p., il Tribunale di Torino specifica che "l'elemento materiale del reato è strutturato in due diverse forme di condotta: una omissiva, l'altra commissiva.

La condotta commissiva consistente nella rimozione o nel danneggiamento dei dispositivi antinfortunistici descritti nella norma non è stata contestata agli attuali imputati, i quali invece sono chiamati a rispondere solo della condotta omissiva.

Il reato in parola, invero, nell'ipotesi addebitata agli imputati punisce chi omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ed è pacifico che con i termini utilizzati dal legislatore si è inteso ricomprendere ogni strumento, ogni sistema tecnologico utile a prevenire eventi dannosi e garantire maggiore sicurezza sul lavoro."

E di fronte alla questione di legittimità costituzionale sollevata la difesa, secondo la quale l'art. 437 c.p. avrebbe violato il principio di determinatezza in quanto non risulterebbero chiari i doveri del datore di lavoro, non essendo specificate nella disposizione in parola le concrete misure da adottare, il Tribunale, di diverso avviso, precisa che "l'art. 437 c.p. comporta la grave pena della reclusione, mentre le violazioni delle specifiche norme antinfortunistiche hanno la meno grave natura di reati contravvenzionali.

Per cominciare proprio da quest'ultimo aspetto, pare opportuno ricordare come nel costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione tali figure di reato vengano tenute ben distinte, indicando la differenza tra il delitto previsto dall'art. 437 c.p. e le contravvenzioni che regolano la materia antinfortunistica nel seguente modo: "Per la configurazione del delitto previsto dall'art. 437 Cod. Pen., occorre che la rimozione od omissione di cautele abbia posto in pericolo la pubblica incolumità e che l'agente abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo, mentre, ai fini della sussistenza delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, non occorre che si sia verificata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed è sufficiente la semplice colpa. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. e le contravvenzioni in materia antinfortunistica, presentando elementi strutturali diversi sotto l'aspetto sia oggettivo che soggettivo, non danno luogo a conflitto di norme, di guisa che le stesse possono concorrere tra loro." (v. per tutte: Cass. Sez. I - sentenza n. 350 del 20 novembre 1998 ud. - dep. 14 gennaio 1999 – imp. Mantovani ed altro - rv. 212202 – sentenza già citata)."

A ciò va aggiunto che “per quanto, poi, attiene alla questione in termini generali, essa pare del tutto infondata, perché – come è evidente - con la previsione dell’art. 437 c.p. non ci si è riferiti ai soli doveri sanciti dall’art. 2087 del codice civile, come asserito dal difensore, ma a tutta la normativa antinfortunistica e non solo ad essa.

Nella nozione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro il legislatore, di fatto, ha richiamato la legislazione speciale in materia di prevenzione infortuni che imponga l’adozione di particolari accorgimenti nell’ambito delle specifiche lavorazioni, ma ha richiamato anche l’intero complesso di disposizioni e cognizioni derivanti da altre fonti normative ovvero dall’esperienza relativa a determinati settori produttivi, nonché – più in generale - dallo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia di prevenzione infortuni e tutela della salute dei lavoratori.

Il richiamo che il legislatore opera con la norma in parola, in altri termini, è così ampio ed è riferito a settori e conoscenze in tale costante evoluzione, da non rendere possibile la specificazione testuale delle misure da adottare pretesa dalla difesa. Non per questo, però, il precetto risulta formulato in modo da violare il principio di determinatezza, perché esso è strutturato alla stregua delle norme penali in bianco, operando un ampio rinvio a normative e conoscenze specifiche dei singoli settori lavorativi, che non possono essere sconosciuti a chi professionalmente opera in un determinato settore produttivo.”

Per quanto attiene invece al reato di disastro doloso (art. 434 c.p.), esso viene così inquadrato dalla sentenza Eternit: “il secondo reato contestato agli imputati è quello previsto dall’art. 434 del codice penale, con il quale si stabilisce la punizione di chi commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro.

Si tratta, come si vede, di una norma di chiusura perché il legislatore, dopo aver disciplinato e punito fatti lesivi della pubblica incolumità, come la strage, l’incendio, l’inondazione, la frana o valanga, il naufragio, il disastro aviatorio, il disastro ferroviario, nonché gli attentati alla sicurezza dei trasporti, degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni, ha ritenuto penalmente rilevante anche il pericolo di disastro c.d. innominato e così, accanto alla previsione del pericolo di crollo di una costruzione o di una parte di essa, ha ricompreso nella fattispecie dell’art. 434 c.p. il pericolo di ogni forma di disastro non specificamente enunciata, aggiungendo l’aggettivo “altro” al sostantivo “disa-

stro”, pur senza che fosse individuabile, in verità, un nesso tra il crollo delle costruzioni e le figure di possibili disastri innominati.

Il legislatore, in altre parole, ha manifestato in questo modo la preoccupazione che si potessero creare in concreto altre situazioni pericolose per la pubblica incolumità non elencabili astrattamente, in quanto non facilmente prevedibili e descrivibili, soprattutto in considerazione dell’evoluzione del progresso scientifico e tecnologico e con riferimento all’iniziativa imprenditoriale, sempre più orientata verso lavorazioni pericolose.”

Sul disastro innominato si è pronunciata qualche anno fa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 327 del 2008, richiamata dal Tribunale di Torino, la quale pronuncia ha chiarito che “l’art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve difatti - pacificamente - ad una funzione di ‘chiusura’ del predetto sistema. La norma mira <<a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme <<concernenti la tutela della pubblica incolumità>>; e ciò anche e soprattutto in correlazione all’incessante progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto (in questo senso, la relazione del Ministro guardasigilli al progetto definitivo del codice penale).”.

La Corte, perciò, ha concluso che i criteri interpretativi convergono: “..... dunque, nel senso che l’<<altro disastro>>, cui fa riferimento l’art. 434 cod. pen., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai <<disastri>> contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai <<delitti di comune pericolo mediante violenza>>: conclusione, questa, confortata anch’essa dai lavori preparatori del codice.” e, ancora, che: “...l’analisi d’insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di <<disastro>>, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo.

Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall’altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l’evento deve provocare - in accordo con l’oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la <<pubblica incolumità>>) - un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.”.

Pertanto *“la Corte Costituzionale, come appare evidente, pur auspicando un intervento del legislatore nella materia presa in esame “...anche nell’ottica dell’accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell’integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose...”, ha comunque escluso ogni profilo di illegittimità della disposizione in parola, procedendo ad un’analisi completa della disposizione, anche nell’ottica della verifica del requisito del pericolo per la pubblica incolumità in entrambe le ipotesi descritte nei due commi di cui si compone l’art. 434 c.p.”*

1.1.2.1 Le applicazioni degli articoli 437 c.p. e 434 c.p. nella Giurisprudenza precedente alla sentenza Eternit

L’art. 437 c.p. nella giurisprudenza precedente

Con la sentenza del 23 Giugno 2000 n. 7372 la Cassazione Penale ha respinto il ricorso di un imputato affermando che *“a nulla rileva che il S. si fosse adoperato per attuare le misure che pensava fossero più urgenti e il cui costo era in quel momento compatibile con i suoi mezzi finanziari, se è vero che, per altro verso, egli era consapevole (come è dimostrato dalle stesse giustificazioni adottate) di non avere adottato le altre cautele che gli erano state prescritte al preciso scopo di prevenire i possibili infortuni sul lavoro” e concludendo, quindi, per la piena prova della volontà di ometterle. Tali conclusioni appaiono perfettamente conformi ai principi dettati da questa Corte, che ha costantemente ritenuto sulla configurabilità del reato di cui all’art. 437 cod. pen. che “è sufficiente la coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per l’incolumità delle persone” (si veda Sez. I, 20 novembre 1996, n. 11161, Frusteri, RV. 206.428), sicché ogni doglianza sull’elemento psicologico deve essere disattesa in quanto manifestamente infondata”.*

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza del 12 febbraio 2003 n. 975, ha condannato gli imputati per il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro previsto dall’art. 437 c.p., con l’applicazione della circostanza aggravante di cui al 2° comma dello stesso articolo. Il giudice di Venezia ha disposto altresì il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e del danno ambientale ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Nella fattispecie, durante un temporale era venuta meno la tensione agli strumenti elettronici di controllo degli impianti di uno stabilimento industriale. Il sistema automatico di emergenza, destinato a

garantire la trasformazione dell’ammoniaca nei suoi innocui prodotti di combustione, non aveva funzionato. Ciò aveva determinato l’emissione in atmosfera di circa mezza tonnellata di gas tossico, con conseguente malessere per gli abitanti della zona.

Con la sentenza del 20 aprile 2006 n. 20370 (caso Enichem di Porto Marghera), la I Sezione della Cassazione Penale ha ricordato che *“per l’applicabilità di tale norma [art. 437 c.p., n.d.r.] è sufficiente la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo e non anche dell’evento che aggrava il delitto di cui al citato art. 437 c.p.. La sentenza [Cass., Sez. 4[^], 16 luglio 1993 n. 10048, dep. 8 novembre 1993, n.d.r.] ribadisce altresì che il delitto di cui all’art. 437 c.p. si consuma con la consapevole “omissione” o “rimozione” di cui al comma 1, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto: qualora questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l’ipotesi più grave prevista dal comma secondo dello stesso articolo. “L’omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito”. Questa stessa sentenza, infine, precisa ulteriormente che, poichè la consapevolezza della predetta omissione o rimozione e l’accettazione del conseguente pericolo sono sufficienti ad integrare il delitto di cui all’art. 437 c.p., “qualora si verifichino, benchè non voluti, il disastro e l’infortunio sul lavoro, ricorre l’ipotesi di reato prevista dall’art. 437 c.p., comma 2, senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui all’art. 451 c.p. la consapevole e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso”.*

Sostengono ancora i ricorrenti che non potrebbe intendersi per disastro se non un evento di danno devastante, di notevoli proporzioni, che esponga a pericolo collettivamente, con effetti gravi, complessi ed estesi, un numero indeterminato di persone, generando pubblica commozione.

Anche questa doglianza appare infondata. Correttamente i giudici di merito hanno osservato che la nozione di “disastro” non può ridursi a un concetto che racchiuda soltanto eventi di vasta portata o tragici. Infatti, l’elemento “disastro” connota anche i reati di pericolo (quale, appunto, quello di cui all’art. 437 c.p., comma 1), nei quali l’evento “danno” è assente e la sola possibilità o probabilità di esso viene assunta come fattispecie costitutiva. Da ciò si deve desumere che i parametri della “imponenza” e della “tragicità” non possono essere assunti come parametri e come misura del “disastro” giuridicamente inteso.

Del tutto logicamente la sentenza impugnata rileva che proprio la qualità del bene giuridico tutelato (la pubblica incolumità) e la diffusa scelta della punibilità delle condotte generatrici anche del solo pericolo (che quindi anticipano la soglia della punibilità stessa) fanno sussumere sotto la stessa norma situazioni di fatto tra loro molto diverse e con conseguenze dannose pure tra loro molto diverse. Con la conseguenza che deve sempre considerarsi “disastro” (e in particolare disastro ambientale) lo sprigionarsi di una nube tossica che viene obiettivamente ad alterare, in maniera maggiore o minore, l’ambiente atmosferico, posto che l’entità dei danni (maggiori o minori) che essa viene a cagionare in concreto dipende da fattori in gran parte casuali (come la direzione e la forza dei venti) o comunque non controllabili o scarsamente controllabili dall’uomo. In altri termini si tratterà pur sempre di “disastro” sia nel caso in cui la nube tossica produca effetti devastanti sulla popolazione (si pensi al caso Icmesa), sia che essa produca effetti dannosi limitati e privi di “tragicità”.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l’incidente del 27 dicembre 1998, avendo disperso nell’aria circa cinque tonnellate di ammoniaca, ha costituito “disastro” ai sensi e per gli effetti dell’art. 437 c.p., comma 2. Infatti, la dispersione in atmosfera di cinque tonnellate di ammoniaca è decisamente un evento potenzialmente lesivo e dotato di una diffusività che non è controllabile e contenibile umanamente: la diffusività e non controllabilità dell’evento lesivo fa sì che tale evento debba definirsi “disastro” anche se, per fattori meramente casuali, il danno effettivo si è in concreto rivelato contenuto.”

Il Tribunale monocratico di Taranto, con la sentenza del 20 aprile 2007 n. 408 (Caso ILVA) si è così pronunciato:

“ L’omessa predisposizione di cautele contro gli infortuni sul lavoro (capo A dell’imputazione).

a) In primo luogo, non basta ad integrare il reato qualsiasi omissione di cautele antinfortunistiche, anche quella, ossia, che si realizzi attraverso un’inadeguata gestione od un improvvido esercizio dell’impianto, dai quali possa derivare il pericolo di disastri od infortuni sul lavoro.

In verità, la rubrica di tale articolo, là dove recita “omissione... di cautele contro infortuni sul lavoro”, potrebbe trarre in inganno. Ma – com’è noto – rubrica legis non est lex, e, se posta a confronto con il dato testuale della norma, quella si presenta piuttosto infelice.

Il dettato normativo, infatti, è chiaro: rilevano unicamente condotte di omessa collocazione, rimozione o danneggiamento.

b) L’oggetto materiale di tali condotte è rappresentato esclusivamente da “impianti, apparecchi o segnali”.

Sul punto, nessun problema esegetico si pone per i “segnali”, ovviamente, e per gli “impianti”, il cui elemento qualificante risiede essenzialmente nel loro carattere fisso [...].

Ma anche per gli “apparecchi” non sorgono soverchi problemi, potendo in questi farsi rientrare i dispositivi di qualsiasi natura (ossia a funzionamento meccanico, fisico, elettrico od elettronico), ma comunque qualificati da tipiche ed autonome caratteristiche funzionali (pur quando siano inevitabilmente destinati ad operare quali parti inscindibili di altra apparecchiatura più complessa) e da una propria consistenza morfologica (tale, ossia, da poterli far “collocare”, “rimuovere” o “danneggiare”).

c) Deve trattarsi, inoltre, di impianti, apparecchi o segnali, “destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro”.

Occorre, ossia, che quei dispositivi abbiano una specifica ed immediata destinazione antinfortunistica o di prevenzione dei rischi derivanti dalle attività lavorative, tanto per la collettività (si rammenti la allogazione della norma nel titolo relativo ai “delitti contro l’incolumità pubblica”), quanto per i singoli (sul punto, infatti, i problemi ermeneutici connessi alla appena ricordata posizione sistematica della norma sono stati ormai da tempo superati in giurisprudenza, tanto che, pure in letteratura, si va sempre più affermando una lettura che individua nella “sicurezza del lavoro”, più che nella incolumità pubblica in senso lato, il bene giuridico da quella protetto).

Nulla autorizza a sostenere, invece, che detta destinazione debba essere altresì esclusiva. [...]

Ovviamente – ma sul punto non occorre più d’un cenno, perché si deduce da quanto appena esposto e perché, soprattutto, la questione non è controversa tra le parti – la suddetta destinazione di tali apparecchi non dev’essere necessariamente normativa (ossia specificamente contemplata da norme positive), ma può anche essere di mero fatto, e derivare, cioè, dalle cognizioni tecniche del settore. Peraltro, va evidenziato, per inciso, che, proprio nella materia di cui si sta discorrendo, gli articoli 20 e 21 del D.P.R. n° 303 del 1956 hanno sostanzialmente finito per tradurre in uno specifico obbligo giuridico l’impegno dell’imprenditore ad adeguarsi alla migliore scienza ed esperienza del settore, avendogli imposto di adottare quei provvedimenti atti ad impedire o ridurre “per quanto è possibile” lo sviluppo e la diffusione di gas, fumi, polveri, etc..

d) I rischi, che tali dispositivi sono destinati a prevenire (e che non è necessario che si realizzino: il punto è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza e non ha formato oggetto di discussione neppure nel processo), sono costituiti da “disastri” od “infortuni sul lavoro”.

Tralasciando i primi, che qui non interessano, mette conto soffermarsi invece sui secondi, sui quali si sono appuntate le attenzioni dei difensori, che hanno evocato la vexata quaestio del confine tra le nozioni di “infortunio sul lavoro” e “malattia professionale”.

Fino alla metà degli anni '80, infatti, la notoriamente scarna produzione giurisprudenziale sull'art. 437, cod. pen., registrava per lo più pronunzie di segno restrittivo, che valorizzavano il dato testuale della norma ed utilizzavano, quale parametro di riferimento, la nozione di “infortunio” prevista dal R.D. 17 agosto 1935, n° 1765, in cui si valorizzava l'aspetto della “causa violenta” (nei vari commenti dottrinari si sogliono ricordare, in particolare, una sentenza del Tribunale di Bolzano del 1979, ed una del Tribunale di Padova del 1984).

Per la verità, della questione aveva avuto modo di occuparsi – tuttavia sostanzialmente eludendola – anche la Corte Costituzionale: la quale, investita dal Tribunale di Rieti della eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui si discorre, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento di situazioni meritevoli di analoga tutela, aveva in poche righe dichiarato l'inammissibilità di tale eccezione, assumendo che l'estensione del precetto alle malattie professionali avrebbe comportato un ampliamento della fattispecie incriminatrice, che invece era prerogativa esclusiva del legislatore (sent. n° 232 del 21 luglio 1983, richiamata anche dalla difesa degli imputati).

A prescindere dal rilievo per cui la causa violenta non si identifica necessariamente nella causa traumatica (come già Carnelutti rammentava nei suoi scritti sulla materia), quella lettura giurisprudenziale comunque non rispondeva alla già accennata esigenza di adeguare il precetto dell'art. 437 allo sviluppo delle tecnologie produttive e delle cognizioni mediche sulla eziologia delle malattie, maturato nei sessant'anni successivi.

La svolta è dunque avvenuta in giurisprudenza con la sentenza n° 12367 del 9 luglio 1990, ric. Chili, con la quale la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha elaborato, attraendolo nell'area di penale rilevanza tracciata dalla norma in esame, il concetto di “malattie-infortunio”: ovvero quelle “sindromi morbose imputabili all'azione lesiva di agenti esterni diversi da quelli meccanico-fisici, purchè insorte in esecuzione di lavoro”. Tali possono essere – ha spiegato la Corte – “le patologie di origine barica, elettrica, radioattiva, chimica”; mentre “nelle malattie professionali in senso stretto rientrano tutte quelle manifestazioni morbose contratte nell'esercizio ed a causa di lavoro, ma che non siano prodotte da agenti esterni”. E, in applicazione di tale principio di diritto, ha ravvisato il reato in questione a carico del datore di lavoro che

– similmente a quanto è avvenuto nell'ipotesi oggetto di giudizio: infra, § 3.2.d) – aveva ommesso di collocare nell'ambiente lavorativo degli impianti di aspirazione di gas tossici, la cui ripetuta inalazione aveva cagionato una nefropatia a due dipendenti.

Quindi, lungo il solco tracciato da questa pronuncia si sono poste Cass. pen., 26.11.1996, ric. Martini ed altri, in una fattispecie relativa ad ipoacusia da rumore, ritenuta il prodotto della somma di una serie quotidiana di microlesioni; ma soprattutto Cass. pen., sez. I, sent. n° 350 del 14.1.1999, ric. P.G. in proc. Mantovani ed altri, che, richiamando espressamente la “sentenza Chili”, ne ha ribadito il principio di diritto ed ha concluso per la configurabilità del delitto di cui all'art. 437, cod. pen., nella condotta di chi aveva ommesso di predisporre impianti od adottare altre misure idonee a prevenire il pericolo derivante dall'elevata concentrazione di amianto nell'ambiente di lavoro (la motivazione si può leggere, ad esempio, in Giustizia penale, II, 2000, 24 ss.).

e) Un accenno merita, altresì, il profilo del dolo, sul quale pure si sono soffermati i difensori degli imputati.

Affinchè sussista tale elemento psicologico del reato, ovviamente non è necessario che l'agente voglia cagionare il disastro o l'infortunio, anche soltanto nella forma dell'accettazione del rischio di verificazione di esso. Tali eventi, infatti, non rientrano neppure tra gli elementi costitutivi del reato, quanto meno della fattispecie di cui al co. 1 della norma in scrutinio.

Invece, per rimanere all'ipotesi – che qui sola interessa – della omessa collocazione di impianti o apparecchiature, è sufficiente: a) che l'autore sia consapevole dell'obbligo giuridico di collocazione, gravante su di lui (consapevolezza che, nel caso di un imprenditore professionale, può tenersi per scontata); b) che egli si sia per lo meno rappresentato il pericolo per l'altrui incolumità, derivante dalla mancata predisposizione di quei presidi antifortunistici; c) che sia consapevole della esistenza di dispositivi atti a contenere quel rischio; d) che, infine, volontariamente non provveda a collocarli. In presenza di tali presupposti, nessun rilievo possono avere le motivazioni sottese alla condotta omissiva e, in particolare, del tutto insignificanti sono eventuali ragioni economiche od organizzative dell'impresa (tra le tante, sul profilo dell'irrilevanza dell'eccessiva onerosità della spesa richiesta, si può leggere già Cass. pen., sez. IV, 22.3.1984, n° 2699, ric. Albano).

Anzi, con riguardo, in ispecie, al profilo della scelta dei mezzi preventivi da adottare, non possono residuare dubbi sul fatto che l'imprenditore sia tenuto a calibrare la propria condotta sul parametro della migliore tecnologia disponibile.”

La Corte d'Assise presso il Tribunale di Torino, con la nota sentenza del 15 aprile 2011 sul caso Thyssenkrupp, ha condannato i tre datori di lavoro (l'AD e due membri del CdA) e i tre dirigenti anche per il reato contenuto nell'art. 437 c.p.

La Corte d'Assise ha richiamato una importante sentenza della Suprema Corte (la sentenza n. 20370/06) che afferma che "...il primo comma dell'art. 437 c.p. prevede un delitto doloso di pericolo (di infortunio e/ o disastro) che si consuma nell'atto della 'omissione' o 'rimozione' dolosa, mentre il secondo comma della stessa norma introduce l'aggravante per il caso in cui l'infortunio e/o il disastro abbiano effettivamente a prodursi come conseguenza della condotta di cui al primo comma."

E ancora: "Nel caso di specie, la fattispecie contestata è comprensiva del secondo comma dell'art. 437 c.p.: l'omissione ha causato un disastro (nel nostro caso anche con le caratteristiche di estensione, complessità e gravità - v. il capitolo relativo all'incendio - richieste da parte della giurisprudenza) e un infortunio sul lavoro.

Non occorre che l'omissione ponga in pericolo un'indistinta e generalizzata incolumità pubblica; per tutte, v. la appena citata sentenza n. 6393/2005: "Secondo la prevalente e preferibile interpretazione giurisprudenziale, il pericolo non deve interessare necessariamente la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, in quanto la tutela si estende anche all'incolumità dei singoli lavoratori."

Appendice II

Massime giurisprudenziali sull'art. 437 c.p.

Riportiamo di seguito un'appendice comprendente le principali massime di sentenze della Cassazione sul 437 c.p. dal 1996 al 1984, che permettono di verificare come si siano formati nel tempo gli orientamenti giurisprudenziali aventi ad oggetto tale norma, orientamenti che ci sono stati consegnati dalla giurisprudenza e che risultano ormai consolidati nelle più recenti sentenze che ne hanno fatto applicazione.

Cass. I Sezione penale - Massima 11161/1996 del 24-12-1996

"Per la configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod. pen. - omessa collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro - il pericolo presunto che la norma in esame intende prevenire non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto questa norma prevede anche il pericolo di semplici infortuni indivi-

duali sul lavoro e tutela anche l'incolumità dei singoli lavoratori: per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato in questione, è sufficiente la coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per l'incolumità delle persone.

Cass. I Sezione penale - Massima 2181/1995 del 03-03-1995

Si verifica attentato alla pubblica incolumità nello specifico ambiente di lavoro - oggetto e "ratio" dell'art. 437 cod. pen. - allorché la realizzazione della condotta descritta in detta norma sia tale da porre in pericolo non già un'indefinita massa di persone estranee all'ambiente di lavoro, ma unicamente le persone che si trovano sul posto di lavoro.

Cass. I Sezione penale - Massima 9815/1995 del 22-09-1995

I delitti di omissione di cautele antinfortunistiche rispettivamente previste dagli artt. 437 e 451 c.p. si differenziano, perché, con la prima di dette norme, il legislatore ha inteso prevenire disastri o infortuni sul lavoro, mentre, con la seconda, si è posto lo scopo di limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortunio già verificatosi.

Cass. I Sezione penale - Massima 783/1994 del 26-01-1994

Per la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 437 cod. pen. sono necessarie e sufficienti la coscienza e volontà dell'omissione accompagnate dalla rappresentazione dello scopo cui mirano gli accorgimenti tecnici tralasciati e del pericolo che la loro mancata adozione comporta, mentre non è richiesta l'intenzione di recar danno alle persone.

Cass. I Sezione penale- Massima 459/1994 del 19-01-1994

In materia di norme antinfortunistiche l'art. 437 cod. pen. prevede, tra l'altro, l'omessa collocazione di impianti di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro. La condotta omissiva che caratterizza la fattispecie nel senso specificato si sostanzia in un comportamento che pone in pericolo la pubblica incolumità con la consapevolezza di tale pericolo (dolo), nonostante la quale non si adempie l'obbligo giuridico.

Cass. I Sezione penale- Massima 459/1994 del 19-01-1994

In materia di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro, sì che la condotta contraria, oltre

che integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., si atteggia anche ad elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il delitto di lesioni di cui all'art. 590 cod. pen.

Cass. IV Sezione penale - Massima 10048/1993 del 08-11-1993

Il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. si consuma con l'omessa collocazione di impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro o con la loro rimozione, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto. Qualora questo si verifichi nella forma di disastro o d'infortunio, ricorre l'ipotesi più grave prevista dal secondo comma del detto articolo 437 cod. pen. L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito. Pertanto, anche la semplice consapevolezza e l'accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali necessari, quale che ne sia la ragione, integra pienamente il reato ex art. 437 cod. pen.

Cass. I Sezione penale - Massima 2033/1991 del 13-02-1991

Ai fini della configurabilità del delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro è sufficiente che la condotta omissiva si concreti nella mancata collocazione d'impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, i quali possano riguardare anche un unico lavoratore.

Cass. I Sezione penale - Massima 8513/1988 del 29-07-1988

Per la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 437 cod. pen. non è affatto necessaria la provata intenzione di arrecare danno ai dipendenti, ma è sufficiente la coscienza e volontà di omettere le cautele accompagnate dalla conoscenza della destinazione alla prevenzione dei dispositivi e attività omessi, nonché dalla rappresentazione del pericolo derivante dalla condotta delittuosa.

Cass. I Sezione penale - Massima 4217/1988 del 07-04-1988

Ai fini della configurabilità del delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, non è necessario né che la situazione di pericolo, costituente l'evento in senso giuridico del reato, investa un'indefinita molteplicità di persone anche estranee all'ambiente di lavoro né che le cautele omesse siano d'importanza fondamentale per la sicurezza del lavoro. È invero sufficiente che la condotta omissiva si concreti nella

mancata collocazione d'impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, i quali ultimi possono riguardare, oltre che l'intera collettività dei lavoratori di un'impresa anche i singoli lavoratori, o un unico lavoratore.

Cass. I Sezione penale - Massima 3280/1988 del 14-03-1988

Nella previsione legislativa del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ex art. 437 cod. pen. è compreso anche il semplice infortunio per cui la norma si riferisce a qualunque apparecchiatura necessaria alle imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero di lavoratori impiegati, per evitare infortuni sul lavoro, di cui possa risultare vittima anche una sola persona e non soltanto a quelle apparecchiature essenziali per evitare una grave situazione di pericolo.

Cass. I Sezione penale - Massima 9688/1986 del 23-09-1986

Il pericolo presunto di cui all'art. 437 cod. pen. non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto in questa norma sono previsti anche pericoli di semplici infortuni individuali, ed essa tutela l'incolumità dei singoli lavoratori.

Cass. I Sezione penale - Massima 8899/1985 del 11-10-1985

In tema di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il dolo del reato previsto dall'art. 437 cod. pen. - che è reato di pericolo - consiste nella coscienza di non adempiere l'obbligo giuridico di collocazione degli impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, nonostante la consapevolezza del pericolo per un determinato numero di persone. In particolare, il pericolo per l'incolumità pubblica nell'ambito del lavoro non è elemento costitutivo del delitto di rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, ma ne è la "ratio" che giustifica l'incriminazione.

Cass. IV Sezione penale - Massima 2699/1984 del 22-03-1984

In materia di prevenzione infortuni, il concetto di pubblica incolumità è caratterizzato dalla "indeterminatezza" e non dal numero rilevante delle persone che si possono trovare in una situazione di pericolo a causa della condotta omissiva o commissiva dell'agente (applicazione in tema di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).

Appendice III Massime giurisprudenziali sull'art. 434 c.p.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con Ordinanza di Custodia Cautelare dell'8 novembre 2004 ha stabilito che *“la condotta illecita violatrice di legge, regolamenti, ordini o discipline che determina un danno permanente ed irreparabile all'ambiente è sanzionabile ex art 434 c.p. in quanto, il “disastro ambientale” è da ricomprendere nella definizione di “altro disastro” contenuta nel citato articolo, stante la natura di norma di chiusura di detta disposizione, allorché sussista un “un danno grave e irreparabile all'ambiente e vi sia pericolo per la pubblica incolumità.”* (Nella specie, integra il reato ex art. 434 c.p. esercizio di attività di cava determinando lo sventramento irreversibile di intere montagne poste a ridosso di un popoloso centro abitato creando un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).

La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza del 16 gennaio 2008 n. 9418 ha chiarito che *“Per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone. Infatti, il requisito che connota la nozione di “disastro” ambientale, delitto previsto dall'art.434 c.p., è la “potenza espansiva del nocumento” anche se non irreversibile, e l’“attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità”.*”

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 1° agosto 2008 n. 327, ha giudicato su una questione di legittimità costituzionale dell'art. 434 c.p. con riferimento agli artt. 24, 25 e 27 della Costituzione, stabilendo che *“Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 434 del codice penale sollevate in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, attesa l'insussistenza del vulnus al principio della determinatezza della norma penale, sia con riferimento al concetto di “disastro” che al di “pericolo all'incolumità pubblica”. È tuttavia auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato - e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale - formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose”.*

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con Sentenza Uff. GIP del 16 settembre 2011 n.872 afferma: *“Non ogni danno ambientale, dunque, e non ogni fatto produttivo di inquinamento è suscettibile di essere ascritto al concetto di disastro quale evento contemplato dall'art. 434, comma 2, c.p., ma solo quello che abbia le caratteristiche appena descritte.*

Pertanto, laddove la ingenerata situazione di inquinamento di un determinato ecosistema (che è la res che viene in rilievo nel caso di danno ambientale) non si palesi così straordinariamente grave e complessa da assurgere al rango di una imponente contaminazione concretamente accertata e non solo ipotizzata o ipotizzabile (caso concreto esaminato da Cass. 08/9418 dove l'accertamento era stato effettuato in concreto), allora giuridicamente non si sarà in presenza dell'avvenuta realizzazione dell'evento di disastro necessaria ai fini della integrazione della aggravante di cui all'art. 434, comma 2, c.p., bensì eventualmente di un fatto diretto a cagionare un disastro, nella specie ambientale, rilevante nella prospettiva di cui al comma primo dell'art. 434 c.p., il quale pure dovrà a sua volta essere produttivo di pericolo per la pubblica incolumità concretamente accertato, essendo anche la fattispecie di cui al medesimo comma dell'art. 434 c.p. di pericolo concreto e non già di pericolo astratto o presunto.

In altri termini, la mera emergenza di detta situazione di pericolo concreto per la pubblica incolumità, se è necessaria ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 434, comma 1, c.p. (...chiunque... commette un fatto diretto a cagionareun altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità...), non è però sufficiente a configurare l'evento di cui al comma secondo della medesima disposizione normativa, richiedendosi a tal fine il quid pluris dell'accertata imponente e straordinariamente grave e complessa situazione di contaminazione.

Pertanto, ove l'analisi del fenomeno, successiva alla condotta ed antecedente alla cessazione del pericolo, prospetti la probabilità in base a leggi scientifiche di verifica di lesione della vita e della integrità fisica di un numero indeterminato di persone, ciò non consente di predicare tout court l'avvenuta verifica di un disastro nella prospettiva di cui all'art. 434, comma 2, c.p., per la quale integrazione è invece necessario l'accertamento in concreto della imponente della situazione di contaminazione, la quale deve essere straordinariamente grave e complessa.

D'altro canto, ad argomentare diversamente, finendo per far coincidere l'avvenuta verifica del

disastro con la mera insorgenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, mal si comprenderebbe la differenza e la distinzione tra l'ipotesi contemplata dal primo comma dell'art. 434 c.p. e quella di cui al relativo capoverso, la quale, secondo autorevole dottrina, integrerebbe addirittura non già una aggravante ma una autonoma fattispecie di reato.”

1.2 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la problematica dell'amianto: ruolo, attribuzioni e strumenti

1.2.1 Ruolo, attribuzioni e strumenti dell'RLS secondo la norma generale (il Titolo I del D.Lgs. 81/08) e la Giurisprudenza di merito e di legittimità

Il ruolo e le attribuzioni dell'RLS, anche in relazione alla problematica dell'amianto sui luoghi di lavoro, vanno guardati alla luce dell'attuale impianto normativo predisposto dal D.Lgs. 81/08 (in una logica di continuità con l'ormai abrogato D.Lgs. 626/94), che postula un sistema organizzativo della salute e sicurezza fondato sulla partecipazione dei lavoratori quali soggetti attivi che si fanno carico della prevenzione aziendale e, di conseguenza, un sistema di relazioni tra i diversi soggetti della prevenzione che si esplica in una serie di interrelazioni: consultazione dei lavoratori e del RLS, informazione formazione e addestramento dei lavoratori e del RLS, accesso ai luoghi di lavoro da parte del RLS, riunione periodica di prevenzione, rapporti con il SPP, il medico competente etc.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19965 del 15 settembre 2006 (Pres. Sciarelli, Rel. Cementano) ci ricorda autorevolmente quale sia il ruolo e quali le attribuzioni dell'RLS: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato [...] a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza; deve essere consultato dal datore di lavoro sulla designazione delle persone addette all'espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, fra cui il responsabile del servizio (art. 8, comma 2); deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda (art. 19, comma 1, lett. b), nonché sulla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori (art. 19, comma 1, lett. c), e sulla organizzazione della formazione di tali addetti (art. 19, comma 1, lett. d); svolge tutta una serie di funzioni, elencate

nell'art. 19 [ora art. 50 D.Lgs. 81/08, n.d.r.], che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell'attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impieganti per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (lett. o); fruisce delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.”

Il fatto che l'RLS debba essere consultato sulla valutazione dei rischi e che quindi sia chiamato a prendere in esame il DVR, tuttavia, non significa che il datore di lavoro non sia tenuto ad informarlo sui rischi specifici cui è esposto in quanto lavoratore e che tale informazione si intenda assorbita nella consultazione sul DVR; nella recente sentenza del 27 settembre 2012, n. 16474, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha infatti giudicato “irrilevante [...] la circostanza, ampiamente valorizzata dall'odierna ricorrente, che il C. fosse sin dal 1995 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e per aver collaborato alla stesura del documento di valutazione dei rischi. Tale circostanza, infatti, evidentemente riferita alla ordinaria attività svolta dal C. (addetto al magazzino) e più in generale dall'azienda (esercante attività di commercializzazione di vernici), non è significativa della specifica conoscenza di rischi presenti in contesti esterni ed estranei a quello di espletamento dei compiti ordinari. Il che vale a dire che il ruolo del C. nell'ambito dell'attività propria della V. non esonerava l'amministratore di quest'ultima dall'informare puntualmente detto lavoratore dei rischi specifici ricollegabili alla disposta ed assolutamente contingente attività di pulizia della canaline e così dei rischi di caduta dal tetto, della fragilità dei lucernari nonché dell'obbligo di utilizzo di strumenti di sicurezza.”

Va ricordato poi che l'art. 15 del decreto 81 che fissa le misure generali di tutela, eleva a principio generale di prevenzione “l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori e i loro rappresentanti” nonché “la partecipazione e consultazione dei lavoratori e degli RLS”.

Sempre sul piano generale, le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza previste dall'art. 50 D.Lgs. 81/08 fanno capo a quattro ambiti principali: informazione, formazione, consultazione ed accesso. Tali ambiti sono tra loro strettamente interconnessi.

Si pensi ad esempio al diritto di accesso - quale momento di informazione attiva, che l'RLS "va a cercare", quindi a contenuto acquisitivo - in relazione al diritto all'informazione passiva, che l'RLS ha il diritto di ricevere dagli altri (datore di lavoro, dirigente, delegato etc.).

Il diritto di accesso fa parte della categoria dei diritti "funzionali", che sono attribuiti cioè ad un soggetto in funzione della tutela di un bene o del raggiungimento di un determinato scopo, laddove in questo caso lo scopo è identificato dalla direttiva quadro 89/391 nel miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le linee guida del 16 luglio 1996 della Conferenza Interregionale per l'applicazione del D.Lgs n.626/94, che sono ancora valide nei loro principi in forza di un principio di continuità normativa, individuano i punti fondamentali dell'attività del RLS (documento 2).

Per quanto attiene gli obblighi informativi, "i lavoratori informano il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i preposti e il Rls, sulle deficienze, difetti e inconvenienti (che possono creare pericolo) di cui vengono a conoscenza riguardanti i mezzi e dispositivi di lavoro, sicurezza, trasporto, nonché sulle sostanze e preparati pericolosi.

È importante che rimanga traccia dell'informazione" (punto 1.1 doc.2).

I punti successivi, da 1.2 a 1.5 del documento 2, individuano analiticamente l'attività collaborativa degli RLS:

- i RLS hanno la prerogativa di promuovere l'informazione inerente l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione nei confronti dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti aziendali con obblighi preventivi. E in particolare:
 - quando promuovono processi preventivi, per svolgere il loro ruolo propositivo, acquisiscono dall'esperienza dei lavoratori tutti gli elementi utili e necessari per agire con cognizione di causa;
 - quando propongono l'attuazione di misure di prevenzione, consultano i lavoratori e ne garantiscono la partecipazione in sede di verifica applicativa;
- i RLS informano gli organi di vigilanza, in occasione di visite e verifiche, dei problemi insorti in materia di igiene e sicurezza;
- i RLS informano il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della attività aziendale, possibilmente per iscritto;
- i RLS sono tenuti a partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35. In questo contesto, colgono l'occasione per esplicitare il loro ruolo informativo bidirezionale con proposte inerenti la valutazione, il piano di prevenzione e i contenuti dei programmi informativi/formativi da rivolgere ai lavoratori.

Per quanto riguarda le *modalità di esercizio del diritto di ricorso alle Autorità competenti*, attribuito al RLS nel caso in cui ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, va detto che tali Autorità sono rappresentate dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria delle ASL, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro, ma sono anche rappresentate dalla Magistratura, come affermato autorevolmente dalla *Corte Costituzionale nella sentenza n. 399 dell'11 dicembre 1996*: "ai precisi e dettagliati doveri [prevenzionistici] del datore di lavoro fa riscontro il diritto dei lavoratori (art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300) di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica: coerentemente il d.lgs. n. 626 del 1994 [ora allo stesso modo il D.Lgs. 81/08, n.d.r.] prevede (art. 18) anche la figura del rappresentante dei lavoratori che ha tra l'altro il compito (art. 19, lett. h) di promuovere l'elaborazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; costoro hanno, inoltre, la possibilità di chiamare il datore di lavoro dinanzi al giudice per l'accertamento di eventuali responsabilità nel predisporre gli adeguati strumenti di tutela".

Da notare che la Corte Costituzionale fa riferimento sia alle rappresentanze dei lavoratori ex art. 9 Legge 300/70 sia all'RLS.

L'art. 9 dello Statuto dei lavoratori prevede un diritto soggettivo collettivo di controllo e di proposta in capo ai lavoratori in materia di (auto)tutela della salute e dell'integrità fisica.

Tale diritto viene esercitato dai lavoratori "mediante loro rappresentanze" (che costituiscono il mezzo, lo strumento previsto per l'esercizio, da parte dei lavoratori, del diritto loro conferito) ed è rappresentato dal potere giuridico di:

- 1) "controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali" e
- 2) "di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".

Tale diritto incondizionato di controllo e di proposta costituisce d'altro canto l'obbligo a carico del datore di lavoro di permettere l'effettuazione dei controlli richiesti dai lavoratori, perché il datore di lavoro deve sottomettersi al potere di controllo dei lavoratori, nei modi ed entro i limiti

derivanti dall'ordinamento, e quindi anche in mancanza di un accordo, come ha chiarito la *Cassazione Civile (Sez. lav., 13 settembre 1982, n. 4874, in Orient. giur. lav. 1983, 541)*.

In tal senso, come anche ha riconosciuto la Corte Costituzionale nello stralcio di motivazione sopra riportato, è possibile ricorrere, nel caso in cui il datore di lavoro non permetta il concreto svolgimento delle attività di cui all'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori, alla tutela giudiziaria prevista dall'articolo 28 della stessa Legge (oltre che mediante proposizione di azione civile ordinaria o con ricorso al procedimento d'urgenza disciplinato dall'art. 700 c.p.c.), in quanto è stato ritenuto che il controllo sulla salubrità dell'ambiente di lavoro costituisce attività sindacale, nel senso più ampio del termine, in quanto svolto in rappresentanza di interessi collettivi (vd. *Circolare Ministero del lavoro del 5 giugno 1976, n. 7RL/18967-21-6 e, sulla possibilità di utilizzare la procedura di repressione della condotta antisindacale anche in relazione alla funzione svolta dalle rappresentanze dei lavoratori di "salvaguardia delle condizioni di salute" dei lavoratori cfr. Cass., 27 gennaio 1988, n. 695, in Dir. e pratica lavoro, 1988, 1707.*)

Passando ora ad esaminare (sempre dal punto di vista dell'RLS) il ruolo del medico competente in relazione alla valutazione del rischio amianto, guardando alla recente giurisprudenza, è interessante il fatto che quest'ultima abbia consacrato il ruolo dell'RLS anche come "stimolatore" dell'attività (che trova la propria fonte in un obbligo penalmente sanzionato) del medico competente stesso di collaborare alla valutazione dei rischi. Benché la pronuncia cui si fa riferimento - di seguito analizzata - abbia riguardato nello specifico principalmente il rischio chimico e biologico, l'analisi operata dalla sentenza può essere concettualmente applicata anche alla valutazione del rischio amianto.

Il riferimento è a *Tribunale di Pisa, Sez. Pen., con la sentenza del 7 dicembre 2011 n. 17567* che, avendo condannato un medico competente per omessa collaborazione alla valutazione dei rischi e quindi per violazione dell'art. 25 c. 1 lett. a) e avendo fatto il punto sulle modalità con cui va adempiuto da parte del medico competente tale obbligo, ha precisato quali siano i canali di informazione sulla base dei quali valutare la condotta attiva di tale soggetto, tra cui vi sono anche le informazioni fornite dagli RLS.

⁷ Tale sentenza segue ad una precedente pronuncia emessa dal medesimo Tribunale (*Trib Pisa, Sez. Pen., 13 aprile 2011 n. 399*) che aveva per la prima volta condannato un medico competente per il reato contravvenzionale costituito dalla violazione dell'art. 25 comma 1 lett. a) (in comb. disp. con l'art. 58) del D.Lgs. 81/08. Ricordiamo che, ai sensi di tale norma, il Medico Competente "collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale" e che tale disposizione è sanzionata con la pena alternativa dell'"arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro, "con riferimento alla valutazione dei rischi"".

Secondo il Giudice di Pisa, infatti, "*in materia di valutazione dei rischi l'operato professionale del medico competente è sorretto da due fondamentali canali di acquisizione di dati.*

Il primo è rappresentato dalle informazioni che debbono (o dovrebbero) essergli fornite dal datore di lavoro, in assenza delle quali viene meno la stessa base conoscitiva sulla quale il medico competente dovrebbe valutare ed operare (si pensi a questo proposito alle informazioni circa l'organizzazione del lavoro, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, la natura delle sostanze impiegate ecc. che il datore di lavoro è tenuto ad indicare al medico competente ai sensi dell'art. 18 comma 2)."

Va da sé che in mancanza di tali informazioni si ritiene che il medico competente sia impossibilitato a collaborare alla valutazione dei rischi.

Lo stesso non si può dire per "*il secondo canale*" che "*è invece costituito dalle conoscenze che il medico competente può e deve acquisire di sua iniziativa, per esempio in occasione delle visite annuali agli ambienti di lavoro previste dall'art. 25 lett. 1) o in conseguenza delle informazioni ricevute direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, delle segnalazioni provenienti dal servizio di prevenzione e protezione, di quelle fornite dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ecc.*"

È utile a questo punto ricostruire brevemente la fattispecie su cui il Tribunale di Pisa si è pronunciato e ripercorrere il ragionamento proposto da tale sentenza, per poter anche meglio comprendere e contestualizzare il principio su esposto.

Con questa sentenza il Giudice di Pisa ha condannato l'imputata nella sua qualità di medico competente di un'azienda esercente l'attività di conservazione, immagazzinamento e commercio di pellami, per il reato di mancata collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi.

Il sopralluogo effettuato dall'ASL aveva evidenziato "*la presenza di fattori di rischio rappresentati:*

1) dal rischio biologico derivante dalla presenza sul pavimento di diffusi residui organici (sangue, brandelli di carne, liquidi biologici) prodotti dalle cattede di pelli sottoposte a salatura (si veda a questo proposito l'esauriente documentazione fotografica approntata nell'occasione);

- 2) dal rischio di scivolamento derivante dalla stessa circostanza di cui sopra;
- 3) dal rischio di inalazione dei gas di scarico prodotti dai carrelli elevatori utilizzati all'interno del capannone aziendale;
- 4) dal rischio di cadute dall'alto derivanti dall'utilizzo di un soppalco non protetto."

In tale occasione era stata altresì accertata "la mancata istituzione del servizio di primo soccorso dato che non era stato sostituito il lavoratore che vi era addetto, nel frattempo collocato a riposo."

A livello documentale, inoltre, di fronte alla richiesta dell'ASL di esibire il documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro aveva prodotto invece una semplice autocertificazione e non era stato "in grado di documentare - mediante referti di analisi, predisposizione di misure sanitarie ecc. - che quei rischi fossero stati effettivamente individuati e controbilanciati con idonee misure di tutela sanitaria."

A seguito delle prescrizioni impartite dall'ASL al datore di lavoro e al medico competente, era stato redatto, con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, il documento di valutazione dei rischi.

In merito a tale DVR, il Tribunale osserva che "detto documento non ovviava agli specifici rilievi formulati dagli organi di vigilanza dal momento che - per rimanere agli addebiti concernenti la figura del medico competente - non individuava né prevedeva misure di contenimento del rischio biologico e del rischio di inalazione dei gas di scarico (si veda la copia del D.V.R. prodotta in atti e si esaminino in particolare, per l'assoluta mancata considerazione del rischio biologico e chimico, i capitoli dedicati alla "Fase di lavoro: magazzini e depositi" - [...] - e "Attrezzatura: carrello mobile elevatore"[...])."

A seguito di un secondo sopralluogo finalizzato ad accertare se le prescrizioni impartite fossero state o meno adempiute, l'ASL, ritenendo che per quanto riguardava il medico competente esse non lo erano state, segnalava il fatto alla Procura della Repubblica.

A ciò seguiva, oltre ad una seconda memoria difensiva (una prima era stata inviata a seguito del primo sopralluogo dell'ASL), "un documento intitolato "integrazione al documento di valutazione dei rischi [...] col quale essa [l'imputata - medico competente, n.d.r.] prendeva finalmente in consider-

azione il rischio biologico, per il quale prescriveva come contromisura una terapia vaccinale, il rischio di inalazione dei gas di scarico, per il quale prescriveva analisi più approfondite da parte del datore di lavoro sulle conseguenze dell'impiego dei carrelli elevatori, e infine dava atto di aver provveduto a formare con un corso di 12 ore un nuovo addetto al servizio di primo soccorso."

Con questa integrazione documentale veniva - tardivamente - adempiuto da parte dell'imputata all'obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi "che le incombeva" - sottolinea il Tribunale - "invece fino ad origine."

Ricostruiti così i fatti, il Tribunale ricorda che con l'entrata in vigore del decreto correttivo n. 106/2009 è stata introdotta - mediante modifica dell'art. 58 del D.Lgs. 81/08 - la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda a carico del Medico Competente per l'omessa collaborazione alla valutazione dei rischi e commenta nel modo che segue la ratio di tale modifica legislativa alla luce dell'evoluzione normativa che ad essa ha condotto a partire dal 1994 fino al 2009:

"L'incriminazione di che trattasi si muove chiaramente nel solco di una linea di tendenza già accennata dal D. Lvo 19.9.1994 n° 626 (che all'art. 17 lett. a prevedeva la collaborazione del medico competente "alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori"), linea di tendenza rafforzata dal D. Lvo 2008/81 (che ha ampliato l'ambito di intervento del medico competente, la cui collaborazione in materia di valutazione dei rischi è ora richiesta non più soltanto in vista della "predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori", ma anche della "programmazione della sorveglianza sanitaria" della "attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori" e della "organizzazione del servizio di primo soccorso"), e infine culminata nell'art. 35 del D.Lvo 2009/106 che ha presidiato con la sanzione penale l'inosservanza dell'obbligo di collaborazione di cui sopra."

Guardando alla figura di Medico Competente che emerge da tale evoluzione normativa, il Giudice di Pisa sottolinea che "in estrema sintesi si può dunque affermare che i più recenti interventi del legislatore hanno sensibilmente modificato la figura professionale del medico competente, aggiungendo alle sue tradizionali attribuzioni in materia di sorveglianza sanitaria (quali tipicamente esplicate con le visite di

idoneità, la tenuta delle cartelle sanitarie, la compilazione delle statistiche epidemiologiche ecc.) il nuovo ruolo di consulente del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi.”

La sentenza non dimentica di sottolineare che tale evoluzione, che è passata attraverso la modifica legislativa dell’art. 58 del decreto 81/08 ad opera del decreto 106/2009, non è stata esente da critiche da parte di autorevoli osservatori, ricordando che *“come evidenziato dai commentatori più avvertiti, è indubbio che si sia creata per questo verso una evidente disarmonia all’interno del sistema di prevenzione e protezione dal momento che tra le due figure professionali ugualmente gravate del ruolo di ausiliario del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi (il responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dall’art. 33 e il medico competente) è stato assegnato rilievo penale solo alla mancata collaborazione di quest’ultimo, e non invece a quella del primo.”*

Tuttavia, prosegue il Tribunale, preso atto che questo è il *“sistema normativo oggi vigente”* occorre concentrare la propria attenzione sull’aspetto più problematico della questione che è quello rappresentato dalla *“individuazione dell’esatto contenuto precettivo della norma, stante l’evidente genericità del modello di condotta sanzionato come doveroso.”*

Ciò che va chiarito infatti non è la *ratio* della norma incriminatrice che è secondo il Giudice di Pisa *“quella di stimolare, con la comminatoria della sanzione penale, l’adeguamento della figura del medico competente alle nuove attribuzioni - e in definitiva alla nuova mentalità professionale - che gli sono state assegnate”*, bensì è il *“contenuto”* dell’obbligo, ovvero in cosa consista la *“collaborazione”* alla valutazione dei rischi.

Nel far questo, il Tribunale anzitutto si pronuncia in merito ad un argomento difensivo dell’imputata secondo cui *“essendo la T. [azienda] esonerata dall’obbligo di redigere il D.V.R. ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D. Lvo 2008/81, stante il numero dei lavoratori dipendenti inferiore a 10, difetterebbe per ciò stesso il presupposto dell’obbligo del medico competente di collaborare alla sua formazione.”*

Secondo il Giudice di Pisa *“l’argomento è manifestamente infondato dal momento che le modalità semplificate di valutazione dei rischi previste dall’art. 29 5° comma, se da un lato legittimano il datore di lavoro a non redigere un formale D.V.R.*

emettendo in sua vece una semplice autocertificazione, dall’altro lato non lo esonerano dall’obbligo di procedere comunque alla valutazione dei rischi, alla quale il medico competente deve dunque prestare la sua doverosa collaborazione.”

Viene a questo proposito fatto riferimento alla relativamente recente sentenza Cass. Pen. 3.3.2011 n. 23968 che ha stabilito che *“integra il reato previsto dall’art. 4 comma secondo del D. Lgs. 19.9.1994 n° 626 l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro di un’azienda che occupi fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende dal comma undicesimo della citata disposizione, non esonerano il datore di lavoro dall’obbligo di predisporre e tenere il predetto documento.”*

Tale sentenza della Cassazione, di cui il Giudice di Pisa cita solo la massima, prosegue poi affermando che *“il comma 11 dell’art. 4 cit. [dell’abrogato D.Lgs. 626/94, ora - in via di continuità normativa - art. 29 D.Lgs. 81/08] prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma; documento questo più complesso perché doveva contenere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione suddetta; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. L’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17 e 28 ed il successivo art. 29, comma 5, prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.”*

Una seconda argomentazione difensiva giudicata infondata dal Tribunale di Pisa è quella secondo cui “posto che il medico competente non potrebbe surrogarsi nell’adempimento di un obbligo di *facere* proprio dell’imprenditore, la responsabilità della mancata predisposizione del D.V.R. da parte della T. non potrebbe in nessun caso essere fatta ricadere sull’odierna imputata.”

L’infondatezza di tale questione, secondo il Giudice, è basata sul fatto che *“ciò che si chiede al medico competente non è infatti l’adempimento di un obbligo altrui (la redazione del D.V.R.), ma lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, vale a dire l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria.”*

E la sentenza prosegue, con parole che rivestono una grandissima importanza ai fini della determinazione di quel “contenuto” dell’obbligo di cui si diceva: *“una volta che il medico competente abbia assicurato quanto sopra, egli ha esaurito il perimetro della sua condotta doverosa, con l’ovvia conseguenza che l’eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro diverrebbe costitutiva di esclusiva responsabilità penale di quest’ultimo ai sensi dell’art. 55 1° comma lett. a) del D. Lvo 2008/81 che sanziona la mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte dell’imprenditore.*

Nel caso di specie non si contesta intatti alla F. [l’imputata, n.d.r.] la mancata elaborazione del D.V.R. da parte della T., ma la mancata evidenziazione dei rischi biologico e chimico che costei, quale medico competente, avrebbe dovuto segnalare al datore di lavoro in una con le contro-misure sanitarie ritenute necessarie.”

Viene poi affrontata dalla sentenza l’ulteriore questione, anch’essa di grandissimo interesse, *“se il medico competente debba prestare la sua collaborazione professionale col datore di lavoro di sua iniziativa, oppure solo previa richiesta da parte di quest’ultimo”* e cioè *“se in caso di totale inerzia del datore di lavoro, il quale ometta perfino di promuovere l’avvio della specifica procedura di valutazione dei rischi disciplinata dall’art. 29 del D. Lvo 2008/81, la condotta omissiva del medico competente assuma o meno rilievo penale.”*

Ipotesi che, ricorda il Tribunale, *“coincide esattamente col caso oggetto del presente giudizio, nel quale è pacifico che la T. [imputata, n.d.r.], al di là di una fallace autocertificazione, non promosse di fatto alcuna valutazione dei rischi presenti in azienda”.*

Replicando alla posizione di un autorevole commentatore del D.Lgs. 81/08 che aveva sostenuto a suo tempo che l’area dell’illecito penale del medico competente sarebbe delimitata dalla richiesta di collaborazione del datore di lavoro, in assenza della quale l’inattività del sanitario non integrerebbe il reato (*“potrà essere rimproverata la mancata collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi solo in quei casi in cui il datore di lavoro lo abbia esplicitamente invitato e sollecitato a partecipare”*), il Tribunale opta per una lettura più estensiva dell’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi.

Ed è a questo punto che il Giudice di Pisa fa riferimento ai due canali di acquisizione dati su richiamati e qui riproposti per completezza: *“in materia di valutazione dei rischi l’operato professionale del medico competente è sorretto da due fondamentali canali di acquisizione di dati.*

Il primo è rappresentato dalle informazioni che debbono (o dovrebbero) essergli fornite dal datore di lavoro, in assenza delle quali viene meno la stessa base conoscitiva sulla quale il medico competente dovrebbe valutare ed operare (si pensi a questo proposito alle informazioni circa l’organizzazione del lavoro, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, la natura delle sostanze impiegate ecc. che il datore di lavoro è tenuto ad indicare al medico competente ai sensi dell’art. 18 comma 2).”

Va da sé che in mancanza di tali informazioni si ritiene che il medico competente sia impossibilitato a collaborare alla valutazione dei rischi.

Lo stesso non si può dire per *“il secondo canale”* che *“è invece costituito dalle conoscenze che il medico competente può e deve acquisire di sua iniziativa, per esempio in occasione delle visite annuali agli ambienti di lavoro previste dall’art. 25 lett. 1) o in conseguenza delle informazioni ricevute direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, delle segnalazioni provenienti dal servizio di prevenzione e protezione, di quelle fornite dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ecc.”*

E conclude sul punto il Tribunale: *“mentre è evidente che il medico competente non può essere chiamato a rispondere dell’omessa valutazione dei rischi la cui conoscenza gli era impedita dall’inerzia del datore di lavoro, lo stesso non può dirsi per quei profili di rischio che egli poteva e doveva conoscere di scienza propria in virtù dei canali officiosi di acquisizione dei dati da ultimo menzionati. In questo secondo caso deve ritenersi*

che rientri nei compiti di collaborazione prescritti dall'art. 25 l'obbligo di segnalare al datore di lavoro tutti i profili di rischio di cui il medico competente sia comunque venuto a conoscenza unitamente all'indicazione delle misure di tutela ritenute necessarie, senza bisogno di attendere di essere a ciò richiesto dall'imprenditore."

Con la conseguenza che *"nel caso di specie, tenuto conto che i profili di rischio presenti nella T. [l'azienda, n.d.r.] derivavano da condizioni operative quotidianamente praticate in quell'azienda (presenza di residui organici sul pavimento; impiego di carrelli elevatori per la movimentazione dei pellami), esse non potevano essere ignote alla F. [l'imputata, n.d.r.] che avrebbe dovuto segnalarle - e pacificamente non lo fece - al datore di lavoro, e che avrebbe dovuto suggerire quelle terapie vaccinali e quelle analisi sui gas di scarico che solo tardivamente furono indicati"*.

L'ultima questione interpretativa che viene infine affrontata dalla sentenza è quella relativa all'eventuale rilevanza della violazione non "totale" dell'obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi, ovvero se possano avere rilevanza anche le violazioni solo parziali di tale obbligo o solo la totale violazione dello stesso.

La sentenza tratta tale tema in virtù di un argomento difensivo sostenuto dall'imputata secondo il quale "costei aveva esaurientemente svolto i suoi compiti di sorveglianza sanitaria, provvedendo ai sopralluoghi annuali sull'ambiente di lavoro, alle visite di idoneità, redigendo i risultati anonimi collettivi ricavati dagli accertamenti sanitari periodici ecc."

Secondo il Tribunale *"è agevole obiettare - a conferma della lenta e difficoltosa percezione da parte degli interessati del nuovo statuto professionale attribuito dalla legge al medico competente - che gli adempimenti sopra citati attengono esclusivamente alla materia della sorveglianza sanitaria e non riguardano l'obbligo di collaborazione in materia di valutazione dei rischi."*

E con riferimento a quest'ultimo, si ritiene che *"la sanzione penale, nella intenzionale genericità del precetto introdotto dall'art. 58 lett. c) colpisca ogni inosservanza dell'obbligo di collaborare, anche se solo parziale, e anche se sorretta dal solo elemento soggettivo della colpa."*

Assume pertanto rilevanza secondo il Giudice di Pisa *"non soltanto l'omissione intenzionale della collaborazione (che è eventualità invero difficilmente ipotizzabile per un professionista remunerato ad hoc) ma anche la collaborazione colposamente incompleta, imperita, inadeguata"*.

Tutto ciò in applicazione dell'art. 42 ultimo comma del codice penale secondo cui "nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".

1.2.2 Ruolo, attribuzioni e strumenti dell'RLS secondo la norma speciale sul rischio amianto (il Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/08) e la Giurisprudenza di merito e di legittimità sull'amianto

Ferme restando le attribuzioni che la norma generale (art. 50 D.Lgs. 81/08) riconosce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che sono state su in parte richiamate (1.2.1) e che sono troppo note perché debbano essere qui riepilogate nel dettaglio, occorre tenere presente che la norma speciale relativa al rischio amianto (il Titolo IX, capo III del D.Lgs. 81/08) fornisce ulteriori interessanti specificazioni in merito.

Va anzitutto ricordato che ai sensi dell'art. 246 D.Lgs. 81/08, il campo di applicazione del Capo III sull'amianto è il seguente: *"Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate."*

A tale proposito, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza del 10 marzo 2009 n. 10527, ha sottolineato autorevolmente che *"nella materia de qua, sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto."*

Consegue, perciò, che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgono con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiale contenente amianto; come nella fattispecie in esame conforme Cass. Sez. 3^a, Sent. n. 9515 del 07/09/2000."

Ai sensi dell'art. 249, *"nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare."*

Occorre ricordare che sulla valutazione dei rischi, quindi anche nel caso su richiamato, il RLS deve essere consultato "preventivamente e tempestivamente".

In ordine alla valutazione del rischio amianto, *Cass. Pen., Sez. III, sent. 20 gennaio 2011 n. 1791* ci ricorda che *“corretta risulta l’interpretazione dell’art. 4 del D.lgs. n. 626 del 1994 [ora art. 28 in comb. disp. art. 249 D.Lgs. 81/08, n.d.r.], che prevede l’obbligo per i datori di lavoro di prendere in considerazione nel documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di individuare le misure necessarie a prevenirli. [...] È risultato che nell’azienda di produzione di fuochi di artificio erano stati effettuati in precedenza interventi di bonifica del materiale contenente amianto rinvenuto nel corso di precedenti controlli e che, a seguito del sopralluogo [...] svolto a seguito di uno scoppio verificatosi nella fabbrica, era stato accertato che nel documento di valutazione dei rischi non era contemplato il rischio amianto, rischio che, dopo l’attività di bonifica, doveva comunque essere considerato, in quanto in presenza di amianto deve essere adottato un programma di manutenzione e controllo periodico delle operazioni di bonifica ed isolamento già fatte.”*

Il datore di lavoro è inoltre tenuto, prima di intraprendere le *“attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”*, a presentare una *“notifica all’organo di vigilanza competente per territorio”* e deve provvedere *“affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica”* (art. 250).

L’art. 253, che disciplina il *“controllo dell’esposizione”* disponendo che il datore di lavoro debba effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro, precisa che *“i campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.”*

Qualora il valore limite di esposizione per l’amianto venga superato e l’esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi per cui si ponga come necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo previsto dalla legge, l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro. In tale caso, *“il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche”* (art. 254).

Una interessante sentenza del 2010 (*Cass. Pen., Sez. IV, sent. 4 novembre 2010 n. 38991*) si è soffermata sul concetto dei valori limite con particolare riferimento all’amianto: *“Questa Corte di legittimità ha avuto già in passato modo di affermare, in tema di amianto, che “L’obbligo del datore di lavoro di prevenzione contro gli agenti chimici scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predefiniti parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriori abbattimenti”* (*Cass. IV, 3567/2000, Hariolf*).

Si è osservato che nell’attuale contesto legislativo italiano non v’è spazio per una interpretazione del concetto dei valori-limite come soglia a partire dalla quale sorga per i destinatari dei precetti l’obbligo preventivo nella sua dimensione soggettiva e oggettiva, giacché ciò comporterebbe inevitabili problemi di legittimità costituzionale, che è implicita e connaturata all’idea stessa del valore-limite una rinuncia a coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia marginale di soggetti, quei soggetti che, per condizioni fisiche costituzionali o patologiche, non rientrano nella media, essendo ipersensibili o ipersuscettibili all’azione di quel determinato agente nocivo, ancorché assorbito in quantità inferiori alle dosi normalmente ritenute innocue.

Pertanto i valori-limite vanno intesi come semplici soglie di allarme, il cui superamento, fermo restando il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze, acquisite in base al progresso tecnico, comporti l’avvio di un’ulteriore e complementare attività di prevenzione soggettiva, articolata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e fornitura di mezzi personali di protezione diretto a limitare la durata dell’esposizione degli addetti alle fonti di pericolo.

*Questo orientamento è stato avallato in altre pronunce di questa Corte, laddove è stato anche affermato che la mancata individuazione della soglia di esposizione all’amianto (individuazione peraltro oramai impossibile) non era idonea ad infirmare la correttezza del ragionamento del giudice di merito secondo cui un significativo abbattimento dell’esposizione avrebbe comunque agito positivamente sui tempi di latenza o di insorgenza delle malattie mortali (cfr. *Cass. 988/03, Macola*); nonché laddove è stato affermato che in caso di morti da amianto, il datore di lavoro ne risponde, anche quando pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all’epoca dell’esecuzione dell’attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all’obbligo di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro (*Cass. IV, 5117/08, Biasotti*).”*

Tornando al titolo IX del D.Lgs. 81/08, nel caso di “determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

[...] d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività” (255).

Ai sensi dell'art. 256, “il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro” e “provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione” relativa a tale piano.

Non va dimenticato poi il diritto soggettivo dei lavoratori destinati ad essere adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché dei loro RLS, alle informazioni previste dall'art. 257, di seguito integralmente riportato:

- “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

- a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
- b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
- c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
- e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

- 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.”

A ciò si aggiunga la previsione contenuta nell'art. 258 sulla “formazione dei lavoratori”:

- “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

- 2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

- a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- f) le procedure di emergenza;
- g) le procedure di decontaminazione;
- h) l'eliminazione dei rifiuti;
- i) la necessità della sorveglianza medica.

- 3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.”

L'art. 259, inoltre, disciplina la sorveglianza sanitaria diretta ai “lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all'articolo 246”, i quali, “prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.”

Viene poi specificato che “i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del

rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari". Si aggiunge che "gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria" e che "il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomografia assiale computerizzata."


Di grande rilevanza è poi la norma che disciplina il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio (art. 260), che prevede che per i lavoratori addetti alla manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, qualora il datore di lavoro, nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerti che l'esposizione sia stata superiore a quella prevista dalla legge, e qualora i lavoratori si siano trovati nelle condizioni di un'esposizione non prevedibile secondo quanto previsto dal decreto, il datore di lavoro debba iscrivere questi in un "registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro."

La norma aggiunge che "il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'INAIL⁸ copia" di tali documenti e, "in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'INAIL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro" di cui sopra. Tali documenti devono essere conservati dall'INAIL "per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione."

Infine, ai sensi dell'art. 261, "nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3" che riportiamo di seguito:

- "Presso l'INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate :

- a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
- b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
- c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali."



⁸ Il D.Lgs. 81/08, in questo come nei successivi casi, fa riferimento letteralmente all'ISPESL, che però ad oggi, a seguito della soppressione dell'Istituto, va inteso come INAIL.